


FATF



LA TITOLARITÀ EFFETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

MARZO 2023





Il Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI-FATF) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le Raccomandazioni GAFI-FATF sono riconosciute come standard internazionale nei settori del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Per ulteriori informazioni sul GAFI-FATF: www.fatf-gafi.org

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Si prega di citare sempre la presente pubblicazione come:
FAFT (2023), La Titolarità effettiva delle persone giuridiche

Titolo originale: FATF (2023), *Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons*, FATF, Paris,
<http://www.fatf-gafi.org/publications/FATFrecommendations/guidance-beneficial-ownership-legal-persons.html>

Il presente documento è stato tradotto dalla Sezione linguistica italiana dell'OCSE. Le uniche versioni ufficiali sono i testi in inglese e/o francese.

© 2023 FATF/OECD. Tutti i diritti riservati.

Non è consentita la riproduzione o la traduzione della presente pubblicazione in assenza di previa autorizzazione scritta.

Qualsiasi richiesta di detta autorizzazione, relativa all'intera pubblicazione o a parti di essa, deve essere inoltrata alla segreteria del FATF, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France
(fax: +33 1 44 30 61 37 o e-mail: contact@fatf-gafi.org)

Foto copertina: ©Getty Images

Indice

Ringraziamenti	3
1. Introduzione	4
Le revisioni apportate alla Raccomandazione 24	5
Destinatari e finalità	7
2. COMPRENDERE E VALUTARE I RISCHI ASSOCIATI ALLE PERSONE GIURIDICHE	9
Le persone giuridiche nazionali	9
Le persone giuridiche estere	9
La valutazione del rischio	10
La mitigazione del rischio	11
Comprendere e affrontare i rischi transfrontalieri.....	11
Condivisione e diffusione dei risultati della valutazione del rischio	12
3. INFORMAZIONI DI BASE	13
I registri delle imprese	13
Le imprese	13
4. Informazioni sui titolari effettivi	15
Distinzione tra legale rappresentanza e titolarità effettiva	16
La titolarità effettiva attraverso gli interessi relativi alla proprietà.....	17
La titolarità effettiva attraverso il controllo/altri mezzi ("oltre la soglia").....	19
La titolarità effettiva per i diversi tipi di persone giuridiche.....	20
5. UN APPROCCIO MULTIPLO ALLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI	22
6. INFORMAZIONI ADEGUATE SUI TITOLARI EFFETTIVI	24
7. INFORMAZIONI ACCURATE – STRUMENTI DI VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI	25
Verifica dell'identità del titolare effettivo.....	27
Verifica dello status del titolare effettivo.....	27
Meccanismi per la segnalazione di difformità	28
8. INFORMAZIONI DI BASE E SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA AGGIORNATE	30
9. OBBLIGHI INTERNI ALLE AZIENDE	32
10. STRUTTURA DEL REGISTRO	34
11. MECCANISMI E FONTI PER OTTENERE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE: CARATTERISTICHE DEI MECCANISMI ALTERNATIVI	40
12. ULTERIORI MISURE INTEGRATIVE	43
13. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	45
Accesso da parte delle Autorità competenti	45
Accesso alle informazioni nel corso dello svolgimento di pubblici appalti	45
Accesso da parte delle istituzioni finanziarie, delle attività e professioni non-finanziarie designate, delle autorità competenti di altri Paesi e del pubblico	47
Costi di accesso	48

2 | ORIENTAMENTI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

14. MECCANISMI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI POSSIBILE USO IMPROPRIO DELLE AZIONI AL PORTATORE E DELLE GARANZIE SULLE AZIONI AL PORTATORE.....	49
Definizioni.....	49
Variazioni apportate ad azioni al portatore e garanzie sulle azioni al portatore.....	50
Gamma di misure di conversione/immobilizzazione.....	51
Tempistica per l'immobilizzazione/ conversione di certificati azionari al portatore e garanzie sulle azioni al portatore	51
15. MECCANISMI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALL'USO IMPROPRIO DI ACCORDI DI INTESTAZIONE	54
Definizioni.....	54
Rischi di uso improprio degli accordi di intestazione (<i>nominee arrangements</i>).....	59
Accordi di "firma in vendita"	60
Situazioni in cui i rischi di uso improprio degli accordi di intestazione (<i>nominee arrangements</i>) possono essere bassi.....	60
16. Sanzioni.....	62
17. Relazione tra gli obblighi in materia di titolarità effettiva e altre raccomandazioni (bonifici bancari e requisiti per i <i>virtual asset</i>)	63
Bonifici bancari e titolarità effettiva nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela	63
<i>Virtual asset</i>	63
18. Applicabilità dei regimi normativi di pertinenza	66
Informazioni detenute dalle Borse valori.....	66
I fornitori di servizi a <i>trust</i> e società	67
Questioni relative alla professione legale.....	67
Questioni relative ai test di idoneità per istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate e <i>VASP</i>	68
19. Cooperazione internazionale	70

Ringraziamenti

La versione aggiornata degli Orientamenti enunciati nel presente documento è il frutto del lavoro svolto dai seguenti membri del Gruppo di Redazione, avvalendosi altresì degli apporti derivanti dalla consultazione di molteplici *stakeholder* del settore privato.

Il Gruppo di Redazione ha ricevuto contributi significativi da: Alexander Peschetz e Christian Reisenhofer (Austria), Michela Maggi, Chiara Bacci e Bernadette Rapp (Commissione europea), Violaine Biafora e Thibaut Herrero (Francia), Richard Berkhout, Francisca Fernando e Jonathan Pampolina (FMI), Karan Choudhary e Nikhil Varma (India), George Pearmain e Helen De La Cour (Jersey), Hans Avinder e Mark Lai (Singapore), Patricia Matthews-Steck e Ariane Ernst (Svizzera), Dylan Bage e Stephen Webster (Regno Unito), Young Lee e Zaib Rasool (Stati Uniti), Melissa Tullis e Sol Krause (UNODC) ed Emile Van Der Does De Willebois (Banca Mondiale). Il lavoro, inoltre, è stato supportato da Tanna Chong, Ashish Kumar e Inês Oliveira del Segretariato GAFI.

1. INTRODUZIONE

1. I veicoli societari,¹ quali società/imprese, *trust*, fondazioni, *partnership* e altre tipologie di persone giuridiche e dispositivi giuridici (*legal arrangements*), svolgono un'ampia gamma di attività di natura commerciale e imprenditoriale. Nonostante il ruolo essenziale e legittimo che i veicoli societari svolgono nell'economia globale, il loro status giuridico unico li rende adatti ad essere utilizzati in schemi complessi volti ad occultare l'identità dei titolari effettivi e, sotto molti aspetti, a celare il vero motivo per cui detengono beni e svolgono operazioni. I veicoli societari possono essere utilizzati in modo improprio al fine di perseguire svariati scopi illeciti, ad esempio per: perpetrare reati di riciclaggio di denaro, corruzione e concussione, insider trading, frode fiscale, finanziamento del terrorismo; sottrarsi a sanzioni; commettere altre attività illegali. Per i criminali che cercano di eludere le misure di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, i veicoli societari costituiscono uno strumento interessante per nascondere la loro identità e occultare l'origine e/o la destinazione o il fine ultimo dei fondi operando manipolazioni del sistema finanziario.
2. L'uso improprio dei veicoli societari può essere ridotto in misura significativa se le informazioni relative al legale rappresentante e al titolare effettivo, nonché all'origine dei beni del veicolo societario e alle sue attività vengono messe a disposizione delle autorità tempestivamente². In generale, la mancanza di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi dei veicoli societari agevola le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo mascherando:
 - l'**identità** di criminali noti o sospetti,
 - il vero **scopo** di un conto o proprietà detenuti da un veicolo societario, e/o
 - l'**origine o l'uso** di fondi o proprietà associati a un veicolo societario.
3. Le informazioni sui titolari effettivi dei veicoli societari possono essere occultate attraverso, ad esempio, **società di comodo**³, **strutture complesse di proprietà e controllo** che coinvolgono, attraverso molteplici livelli di titolarità, azioni intestate ad altre persone giuridiche, azioni al portatore e garanzie su azioni al portatore, il **ricorso a persone giuridiche che fungono da direttori, azionisti e amministratori prestanome (rispettivamente: *nominee shareholders* e *nominee directors*)** delegati formalmente ad agire per conto di un'altra persona senza che l'identità del

¹ Il presente documento utilizza il termine "veicoli societari" (*corporate vehicles*) per indicare le persone giuridiche (*legal persons*) e i dispositivi giuridici (*legal arrangements*) come definiti nel Glossario delle Raccomandazioni GAFI.

² Si faccia riferimento a una serie di studi realizzati da GAFI e Banca Mondiale/UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine) nell'ambito della loro Iniziativa di recupero di fondi pubblici indebitamente sottratti ("*Stolen Asset Recovery Initiative*" – *StAr Initiative*). In particolare, nel Rapporto Puppets Masters pubblicato nel 2011 da Banca Mondiale/UNODC (*StAr Initiative*), sono stati esaminati oltre 150 casi di corruzione su larga scala. Ne è emerso che nella maggior parte di essi la titolarità effettiva è occultata attraverso il ricorso a uno o più veicoli societari. Cfr.: *StAr Report (2011)*, Banca Mondiale/UNODC, E. van der Does de Willebois, EM Halter, RA Harrison, Ji Won Park e JC Sharman (2011), "*The Puppets Masters: How the Corrupt Use of Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About it*", *StAr Initiative* – Banca Mondiale/UNODC.

³ Ai fini del presente documento, si considerano "società di comodo" le aziende costituite in forma societaria che non svolgono sostanziali operazioni o detengono attività.

soggetto designante sia rivelata, nonché **azionisti e amministratori delegati informalmente ad agire per conto di un'altra persona**, quali ad esempio stretti collaboratori e familiari.

4. Le informazioni sulla legale rappresentanza e sulla titolarità effettiva possono aiutare le autorità competenti⁴, in particolare le autorità preposte all'applicazione della legge (forze dell'ordine) e le Unità di Informazione Finanziaria (UIF), a identificare le persone fisiche che possono essere responsabili dell'attività oggetto di controllo o disporre di informazioni rilevanti per i necessari approfondimenti d'indagine. Ciò consente alle autorità preposte di "seguire il denaro" nell'ambito di indagini finanziarie e operazioni di intelligence finanziaria che coinvolgono conti/attività sospetti o potenzialmente sospetti che sono detenuti da veicoli societari. In particolare, le informazioni sui titolari effettivi⁵ possono contribuire a localizzare i beni di una determinata persona all'interno di una giurisdizione. Accrescere il livello di trasparenza delle persone giuridiche significa renderle meno attraenti per le infiltrazioni criminali. Anche le persone giuridiche stesse, le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non-finanziarie designate svolgono un ruolo importante nel contribuire ad accrescere il livello di trasparenza attraverso l'acquisizione di informazioni sui titolari effettivi, contribuendo così a prevenire un utilizzo improprio dei veicoli societari all'interno del sistema finanziario. Garantire che le informazioni sui titolari effettivi siano adeguate, accurate e aggiornate, tuttavia, potrebbe essere difficile, in particolare ove la "catena di comando" coinvolga persone giuridiche e dispositivi giuridici (*legal arrangements*) distribuiti tra più giurisdizioni⁶ o nell'ambito di reti complesse che coinvolgono veicoli societari distribuiti su "molteplici livelli". La mancanza di tali informazioni sulle persone giuridiche per le forze dell'ordine, le UIF e le altre autorità competenti costituisce un notevole ostacolo allo svolgimento delle indagini e alla produzione di *intelligence* finanziaria.

Le revisioni apportate alla Raccomandazione 24

5. Per affrontare tali problematiche, nel 2003 il Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI-FATF), di seguito GAFI, ha stabilito il primo Standard internazionale in materia di trasparenza sulla titolarità effettiva e lo ha successivamente rafforzato nel 2012. Al fine di rispondere al significativo utilizzo improprio delle persone giuridiche per perpetrare reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa in diverse giurisdizioni, il GAFI ha recentemente rafforzato gli Standard internazionali sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche⁷, al fine di prevenire e scoraggiare con maggiore efficacia l'utilizzo improprio delle persone giuridiche. Le modifiche apportate riflettono altresì i risultati delle procedure di mutua valutazione applicate in ambito GAFI, che rivelano un livello di efficacia generalmente insufficiente nel

⁴ La definizione di "autorità competenti" è attinta dal Glossario delle Raccomandazioni GAFI. Sostanzialmente, il termine si riferisce a tutte le autorità pubbliche designate alla lotta al riciclaggio di denaro e/o al finanziamento del terrorismo.

⁵ Cfr. Sezione 4 dei presenti Orientamenti sulle informazioni sui titolari effettivi.

⁶ Le strutture multigiurisdizionali possono essere particolarmente difficili da individuare laddove le transazioni, apparentemente legittime, tra veicoli societari interconnessi vengano utilizzate per riciclare proventi illeciti. In questi casi, i ritardi nell'ottenimento della cooperazione internazionale necessaria per seguire "la traccia dei soldi" possono finire per vanificare o compromettere le indagini.

⁷ Cfr. Dichiarazione pubblica sulle revisioni della R.24 all'indirizzo www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/R24-statement-march-2022.html.

6 | ORIENTAMENTI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

contrasto all'uso improprio delle persone giuridiche a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello globale⁸.

6. La Raccomandazione 24 riveduta richiede esplicitamente ai Paesi⁹ di applicare un approccio multiplo, ossia di utilizzare una combinazione di diversi meccanismi atti a raccogliere informazioni sui titolari effettivi al fine di garantire che informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi delle persone giuridiche siano rese disponibili e consultabili tempestivamente per le autorità competenti. Nella misura in cui sono messe a disposizione delle istituzioni finanziarie e delle attività e professioni non-finanziarie designate¹⁰, tali informazioni possono contribuire all'attuazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti per i veicoli societari, anche in relazione all'obbligo di identificare il titolare effettivo, individuare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, sulla base di tali rischi, attuare controlli e misure di contrasto (inclusi gli obblighi di segnalazione delle transazioni sospette e di applicazione delle sanzioni).
7. Inoltre, le modifiche apportate alla Raccomandazione 24 richiedono ai Paesi di applicare un approccio basato sul rischio e valutare i rischi posti dalle persone giuridiche a livello nazionale, non soltanto da quelle costituite nei loro territori ma anche da quelle costituite all'estero che abbiano sufficienti legami con loro. Le modifiche apportate alla Raccomandazione 24 specificano, inoltre, che l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti deve essere tempestivo e che le informazioni devono essere adeguate a consentire l'identificazione del titolare effettivo, nonché accurate – verificate¹¹ – e aggiornate. Gli emendamenti prevedono anche controlli più severi al fine di prevenire l'uso improprio di azioni al portatore e di accordi di delega a prestanome (*nominee arrangements*).
8. Anche altri organismi internazionali stanno intraprendendo azioni concrete atte a promuovere la trasparenza dei veicoli societari. I Leader del G20 si sono impegnati ad assicurare un'applicazione efficace degli Standard GAFI in materia di titolarità effettiva¹². Anche i Paesi del G7 si sono impegnati ad attuare e rafforzare i registri contenenti informazioni sui titolari effettivi delle aziende nelle rispettive giurisdizioni.¹³ Inoltre, sia l'OCSE che la Banca Mondiale hanno potenziato le risorse atte ad assistere i Paesi nella valutazione dei rischi legati alla trasparenza della

⁸ Si vedano i risultati dei Rapporti di Mutua Valutazione (*Mutual Evaluation Reports – MERs*) del GAFI e dei Gruppi Regionali costituiti sul modello GAFI (*FAFT-Style Regional Bodies – FSRBs*). Come risulta dal resoconto generale dei Rapporti di Mutua Valutazione, l'efficacia dei Paesi in riferimento al Risultato Immediato (*Immediate Outcome – IO*) 5 è più basso rispetto a tutti gli altri Risultati Immediati: solo il 9% dei Paesi soddisfa il requisito di efficacia prescritto a riguardo. Per ciò che concerne la conformità tecnica, i Paesi denotano un livello di conformità insufficiente in relazione alla Raccomandazione 24, con meno della metà dei Paesi considerati conformi o ampiamente conformi. In molti Paesi, le informazioni sul titolare effettivo (oltre al legale rappresentante) di un'impresa non sono disponibili perché non vengono raccolte e/o verificate in modo sufficiente al momento della creazione del veicolo societario, né in qualsiasi fase della sua esistenza.

⁹ Tutti i riferimenti al Paese o ai Paesi contenuti nei presenti Orientamenti si applicano anche ai territori o alle giurisdizioni.

¹⁰ Cfr. Sezione 13 dei presenti Orientamenti sull'accesso alle informazioni.

¹¹ Cfr. Sezione 7 dei presenti Orientamenti sulla verifica.

¹² Comunicato del G20 dalla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 (Giacarta, 17-18 febbraio 2022).

¹³ Cfr. Scheda del G7 sulla titolarità effettiva [G7 Factsheet – beneficial ownership - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/104444/G7_Factsheet_-_beneficial_ownership_-_GOV.UK.pdf).

titolarità effettiva e nella realizzazione di un quadro di riferimento in materia di titolarità effettiva per soddisfare gli standard internazionali.¹⁴ Infine, i finanziamenti erogati dal FMI (ivi inclusi quelli legati all'emergenza COVID-19) includono abitualmente misure o impegni per la trasparenza della titolarità effettiva nell'ambito delle procedure di appalto.¹⁵

9. Gli Standard GAFI in materia di trasparenza e titolarità effettiva perseguono lo scopo di prevenire l'uso improprio di veicoli societari per fini di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. Tuttavia, è riconosciuto che tali Standard GAFI sostengono altresì gli sforzi atti a prevenire e rilevare altre categorie designate di reati, quali i reati fiscali e la corruzione. A tal proposito, le misure attuate dai Paesi al fine di migliorare la trasparenza in linea con le Raccomandazioni GAFI possono costituire una base comune per affrontare più efficacemente reati gravi quali la corruzione, nonché per soddisfare gli obblighi previsti da altre convenzioni internazionali.¹⁶
10. Al di là delle Raccomandazioni, in risposta alle sfide che i Paesi devono affrontare per pervenire ad assicurare la trasparenza in materia di titolarità effettiva delle persone giuridiche, nel 2014 il GAFI ha predisposto alcuni orientamenti e un documento di buone prassi¹⁷ per supportare i Paesi nell'attuazione della Raccomandazione 24 e della Raccomandazione 1 per ciò che attiene alla comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti sia le persone giuridiche sia i dispositivi giuridici (*legal arrangements*). Il presente documento offre una versione aggiornata degli Orientamenti GAFI in relazione alle persone giuridiche, a seguito dell'adozione degli emendamenti della Raccomandazione 24 e della relativa Nota Interpretativa nel marzo 2022. Il GAFI tratta separatamente la questione relativa alla trasparenza dei dispositivi giuridici.

Destinatari e finalità

11. I presenti Orientamenti sono principalmente rivolti ai decisori politici e ai professionisti/esperti che operano presso le autorità nazionali, nonché agli *stakeholder* del settore privato (istituzioni finanziarie, attività e professioni non-finanziarie designate e imprese)¹⁸, che sono tenuti a rispettare gli obblighi nazionali in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in linea con gli Standard GAFI. Lo scopo dei presenti Orientamenti è quello di aiutare i decisori politici e gli operatori professionisti del settore ad identificare, progettare e realizzare misure appropriate volte a prevenire, in linea con gli Standard GAFI, l'uso improprio delle persone

¹⁴ Cfr. <https://star.worldbank.org/>, www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf e www.worldbank.org/en/topic/financialmarketintegrity/brief/national-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-assessment-toolkit-disclaimer-and-terms-of-use

¹⁵ Cfr. www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2020/English/PPEA2020033.ashx e www.imf.org/en/Topics/governance-and-anti-corruption/implementation-of-governance-measures-in-pandemic-related-spending-may-2022.

¹⁶ Quali: *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*; *Criminal Law Convention on Corruption*; *OECD Convention on Combating the Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); la Convenzione penale sulla corruzione; la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

¹⁷ Riferimento a: [Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons](#) (2019).

¹⁸ La R.24 si applica a tutte le persone giuridiche. Gli obblighi di cui ai presenti Orientamenti sono descritti principalmente con riferimento alle aziende (società/imprese); tuttavia, obblighi analoghi devono essere applicati ad altri tipi di persone giuridiche, tenendo conto delle loro diverse forme e strutture.

giuridiche. Per ciò che concerne gli *stakeholder* del settore privato, gli Orientamenti spiegano la correlazione esistente tra le specifiche misure di trasparenza e le misure relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e possono essere di utilità alle aziende, alle istituzioni finanziarie, nonché alle attività e professioni non-finanziarie designate, nell'attuazione di misure preventive in materia di riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo.

12. La versione aggiornata degli Orientamenti si concentra prioritariamente sulla Raccomandazione 24, ovvero sulla trasparenza della titolarità effettiva delle persone giuridiche. Per ciò che concerne i dispositivi giuridici (*legal arrangements*) di cui alla Raccomandazione 25¹⁹, occorre fare riferimento agli Orientamenti predisposti nel 2014 fino ai rispettivi successivi aggiornamenti.
13. I presenti Orientamenti non hanno valore vincolante e non sostituiscono le competenze delle autorità nazionali. Essi intendono integrare gli Orientamenti GAFI pre-esistenti e altre attività in corso di attuazione, basandosi sulle ricerche disponibili, inclusi i Rapporti GAFI sulle pertinenti tipologie di reato e sulle esperienze dei Paesi. I presenti Orientamenti, inoltre, tengono conto delle azioni intraprese da altri organismi internazionali al fine di garantire la trasparenza dei veicoli societari.
14. È inoltre necessario assicurare che i seguenti documenti di orientamento pubblicati dal GAFI continuino a ricevere applicazione. I Paesi, gli intermediari finanziari e le attività e professioni non-finanziarie designate devono fare riferimento a tali documenti di orientamento in sede di valutazione dell'adozione di misure atte a soddisfare gli obblighi di cui alla Raccomandazione 24.

Riquadro 1. Guida del GAFI sull'approccio basato sul rischio per singoli settori

Il GAFI ha pubblicato degli Orientamenti volti ad una efficace applicazione dell'approccio basato sul rischio e delle attività di vigilanza a livello settoriale. Gli Orientamenti ricomprendono i seguenti settori:

- [Banche](#)
- [Assicurazioni – Ramo vita](#)
- [Valori mobiliari](#)
- [Servizi di trasferimento di denaro o di valori](#)
- [Virtual Asset e prestatori di servizi in materia di Virtual Asset \(e indicatori Red Flag in materia di Virtual Asset\)](#)
- [Professioni legali](#)
- [Professioni contabili](#)
- [Fornitori di servizi a trust e società](#)
- [Carte prepagate, pagamenti mobili e servizi di pagamento via Internet](#)
- [Agenti immobiliari](#)
- [Vigilanza basata sul rischio.](#)

¹⁹ Il GAFI ha completato il processo di revisione della Raccomandazione 25 nel febbraio 2023.

2. COMPRENDERE E VALUTARE I RISCHI ASSOCIATI ALLE PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche nazionali

15. In primo luogo, i Paesi devono identificare le persone giuridiche costituibili nel loro territorio secondo le leggi in vigore nella loro giurisdizione e individuare i rischi a esse associati in termini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. In particolare, i Paesi devono disporre di meccanismi atti a:
- a) identificare e descrivere le diverse tipologie, forme e caratteristiche di base delle persone giuridiche presenti nel loro territorio;
 - b) identificare e descrivere i processi per: (i) costituire tali persone giuridiche; e (ii) ottenere e registrare le informazioni di base e sui titolari effettivi di tali persone giuridiche;
 - c) rendere pubbliche le informazioni di cui sopra;²⁰ e
 - d) valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati alle diverse tipologie di persone giuridiche, nonché gestire e mitigare i rischi identificati.

Le persone giuridiche estere

16. I Paesi, inoltre, devono identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti in relazione a persone giuridiche estere con cui abbiano sufficienti legami, nonché adottare misure appropriate per gestire e mitigare i rischi identificati. Sulla base del rischio identificato, i Paesi possono stabilire cosa costituisca un “legame sufficiente” per una persona giuridica non costituita nel loro territorio. Indicativamente si potrebbe affermare che tale legame sufficiente esiste, ad esempio, quando la persona giuridica²¹:
- a) ha una sede stabile o una filiale o un'agenzia nel Paese;
 - b) svolge un'attività commerciale significativa nel Paese. L'attività commerciale significativa può essere definita sia in relazione alla soglia monetaria, sia in base ad altri parametri a seconda della situazione specifica del Paese.

²⁰ Per ulteriori riferimenti, i Paesi possono fare riferimento al documento “*Guide to Beneficial Ownership Information: Legal Entities and Legal Arrangements*” pubblicato da vari Paesi e disponibile sul sito web della Banca Mondiale/*UNODC StAR* (<https://star.worldbank.org/>).

²¹ Si veda la Nota 49 a piè di pagina della Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, che dichiara che è facoltà dei Paesi definire cosa si intenda per “legame sufficiente” sulla base del rischio. Esempi di criteri volti a verificare l'esistenza di un “legame sufficiente” possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, casi in cui una società ha una stabile organizzazione/filiale/agenzia, svolga un'attività commerciale significativa o intrattiene relazioni commerciali significative e continuative con istituzioni finanziarie o attività e professioni non-finanziarie designate, è soggetta alla normativa in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, detiene proprietà immobiliari significative/altri investimenti locali, impiega personale o è fiscalmente residente nel Paese.

- c) intrattiene relazioni commerciali significative e continuative con istituzioni finanziarie o attività e professioni non-finanziarie designate soggette agli obblighi previsti per contrastare le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nel Paese. In questo caso, la significatività potrebbe essere correlata alle dimensioni del mercato di riferimento e/o all'impatto dell'attività commerciale nel mercato di riferimento o alle aree e/o settori in cui la persona giuridica opera;
- d) dispone di significativi investimenti immobiliari o di altro tipo nel Paese, inclusi eventuali beni soggetti a registrazione, quali la proprietà di immobili commerciali o residenziali di elevato valore, investimenti nel mercato dei valori mobiliari, o altri beni. La significatività può essere determinata con riferimento al prezzo medio del mercato immobiliare/di riferimento dei beni nel Paese, o al numero di beni immobili detenuti;
- e) impiega personale o è fiscalmente residente (ad esempio, perché ha una sede di direzione o amministrazione effettiva) nel Paese.

La valutazione del rischio

- 17. Ciascun Paese deve condurre una valutazione completa dei rischi legati a tutte le tipologie di persone giuridiche presenti, considerando le questioni legali/giuridiche e normative specifiche del proprio territorio nazionale e le particolari minacce e vulnerabilità internazionali con cui si confronta. Può trattarsi di una valutazione a sé stante o rientrare in una più ampia valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nel Paese.
- 18. Nell'ambito della valutazione del rischio, le azioni che i Paesi possono valutare di attuare includono, ma non sono limitate a:
 - a) raccogliere e analizzare le statistiche in materia di registrazione (ad esempio, volumi e tendenze in riferimento alla costituzione di società) per tutte le tipologie di persone giuridiche costituibili in conformità alle leggi nazionali;
 - b) passare in rassegna ed esaminare le segnalazioni di operazioni sospette e i casi di applicazione della legge e procedimenti giudiziari nazionali in cui persone giuridiche nazionali o estere siano state utilizzate per scopi criminali, e registrare i dettagli sulla natura dell'uso improprio rilevato, il tipo di struttura giuridica utilizzata (ad esempio, per ciò che concerne i soci azionisti o gli amministratori delegati ad agire come prestanome per conto di un'altra persona [*nominee shareholders* o *nominee directors*] e le società di comodo), la giurisdizione di costituzione, le tecniche di occultamento adottate nelle diverse strutture di proprietà/controllo, il coinvolgimento di intermediari (ad esempio, avvocati, contabili, fornitori di servizi a *trust* e società) e altri dettagli;
 - c) identificare le tipologie più comuni di abuso di persone giuridiche nazionali o estere che hanno una correlazione con le rispettive giurisdizioni e valutarne il grado di incidenza;
 - d) indagare sulle prassi pubblicitarie attuate da fornitori di servizi a *trust* e società che promuovono la loro giurisdizione come centro internazionale per la costituzione di società per azioni/veicoli societari per non residenti (che offrono, ad esempio, servizi di anonimato e tutela dei beni e verificare se questi rivolgano tali attività pubblicitarie a soggetti non residenti al fine di attrarre la costituzione di società);

- e) effettuare consultazioni di esperti esterni del settore privato, della società civile e del mondo accademico, dotati di esperienza significativa in materia di costituzione di persone giuridiche e relativi rischi e benefici.
19. Nel valutare i rischi associati ai diversi tipi di persone giuridiche, i Paesi devono considerare anche l'esposizione ai rischi derivanti da persone giuridiche costituite in giurisdizioni estere (ad esempio, giurisdizioni ad alto rischio soggette a un "invito all'azione" o a un monitoraggio rafforzato da parte del GAFI, o giurisdizioni soggette a sanzioni economiche o finanziarie, embarghi o analoghe misure relative al finanziamento del terrorismo ed emesse da organizzazioni quali le Nazioni Unite), nonché dai tipi di fornitori di servizi coinvolti.
 20. Tale valutazione dei rischi può essere effettuata a livello nazionale, sovranazionale o subnazionale, con l'obiettivo ultimo di informare la valutazione dei rischi a livello nazionale.

La mitigazione del rischio

21. I Paesi devono adottare misure appropriate atte a gestire e mitigare i rischi identificati in sede di valutazione del rischio. A tal fine, è auspicabile che la valutazione del rischio preveda un'adeguata analisi delle fonti, della natura e dell'entità dei rischi individuati.
22. Di seguito sono illustrate alcune misure preventive che i Paesi possono adottare al fine di mitigare i rischi:
 - a) applicare obblighi di comunicazione alle persone giuridiche che desiderino operare, detenere beni significativi o richiedere licenze in un Paese;
 - b) indagare sulle violazioni delle norme di rivelazione della titolarità effettiva, avvalendosi di esperienze specialistiche in materia di strutture societarie e di minaccia rappresentata dai soggetti a più alto rischio;
 - c) potenziare le capacità di indagine e contrasto, e i poteri dei registri delle aziende (intese sia come società che come imprese), del registro dei titolari effettivi (ove esistente) o di altri enti pubblici competenti;
 - d) introdurre l'obbligo per le persone giuridiche di disporre di almeno una persona fisica con funzione di amministratore residente nella giurisdizione, affinché questi possa essere rintracciato dalle autorità competenti e, ove necessario, sanzionato;
 - e) stabilire una soglia adeguata in materia di titolarità effettiva (Cfr. Sezione 4 sulle informazioni sui titolari effettivi);
 - f) introdurre disposizioni che consentano agli operatori di specifici settori, in particolare quelli ritenuti a più alto rischio, di individuare e segnalare le attività che destano preoccupazione.

Comprendere e affrontare i rischi transfrontalieri

23. Le strutture societarie complesse che coinvolgono più giurisdizioni possono essere esposte a rischi maggiori. Nel contesto dell'uso criminale di tali strutture, si osserva comunemente che queste reti di veicoli societari distribuiscono deliberatamente la costituzione della società, la proprietà/amministrazione dei beni, la sede degli intermediari professionali e l'ubicazione dei conti bancari tra diversi Paesi al fine di eludere le normative di settore. La natura transfrontaliera delle reti di veicoli societari

12 | ORIENTAMENTI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

rende più difficile per le autorità di ciascuna giurisdizione ricostruire il quadro completo dell'uso improprio di persone giuridiche nazionali ai fini di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e perpetrazione dei relativi reati presupposto. Pertanto, in sede di valutazione dei rischi a cui sono esposti, è importante che i Paesi prendano in considerazione e analizzino i diversi tipi di rischi transfrontalieri.

Condivisione e diffusione dei risultati della valutazione del rischio

24. I risultati della valutazione del rischio devono essere oggetto di ampia condivisione tra le autorità competenti. Pur con le necessarie misure di oscuramento dei dati sensibili, in conformità con le normative che regolano la condivisione/divulgazione delle informazioni, i Paesi devono altresì condividere i risultati con i principali partner del settore privato al fine di potenziare il rispetto della legge, nonché con i principali partner della società civile e del mondo accademico per accrescere il grado di conoscenza dei rischi, in linea con la Raccomandazione 1. I Paesi possono altresì valutare di assicurare un dialogo periodico/continuativo tra gli *stakeholder* dei settori pubblico e privato in materia di valutazione dei rischi e condivisione di informazioni sulle relative tipologie.
25. Per potenziare gli scambi a livello internazionale e accrescere la comprensione dei fattori di rischio comuni legati all'utilizzo improprio di persone giuridiche, i Paesi possono considerare di rendere pubblici (in toto o in parte) i risultati delle valutazioni effettuate, con le eventuali azioni di oscuramento di dati sensibili ritenute necessarie.

3. INFORMAZIONI DI BASE

I registri delle imprese

26. La Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24 prescrive che tutte le società e imprese costituite in un Paese siano iscritte in un apposito registro²². La Raccomandazione 24 richiede ai Paesi di garantire, quale prerequisito necessario per l'identificazione dei titolari effettivi, che le informazioni di base sulle aziende (imprese e società) siano ottenute e detenute da un registro ad hoc²³. Tali informazioni devono includere quanto segue:
- i. la ragione sociale (nome/denominazione), la prova della costituzione, la forma giuridica e lo status, l'indirizzo della sede legale, gli atti normativi essenziali (ad esempio, l'atto costitutivo e lo statuto), l'elenco degli amministratori e il codice identificativo univoco (codice di identificazione fiscale o equivalente, ove esistente).²⁴
27. Queste informazioni detenute nel registro devono essere rese pubbliche. Per ciò che concerne il codice di identificazione fiscale (o equivalente), nei Paesi in cui tali informazioni siano ottenute e registrate da un altro ente pubblico diverso dal registro, potrebbero essere previste alcune restrizioni giuridiche alla possibilità di rendere pubbliche tali informazioni.
28. Il ruolo dei registri delle imprese/società varia notevolmente da Paese a Paese, così come variano il livello e la qualità delle informazioni ottenute sulle aziende registrate. I Paesi devono essere consapevoli di eventuali problematiche che potrebbero influire negativamente sul grado di attendibilità delle informazioni contenute nel registro. Ad esempio, alcuni registri svolgono un ruolo passivo, ossia agiscono come meri depositari di informazioni o documenti ma non intraprendono controlli o altre misure atte ad assicurare che le informazioni ricevute siano accurate. Inoltre, in numerosi Paesi, le informazioni detenute in questi registri non sono sempre aggiornate in maniera attendibile. In presenza di simili criticità, i Paesi devono prendere in considerazione l'adozione di misure volte ad accrescere il grado di attendibilità delle informazioni contenute nei propri registri delle imprese/società.

Le aziende

29. Le aziende (imprese/società) devono essere tenute a ottenere e registrare le informazioni di base indicate di seguito, alcune delle quali, come discusso in

²² Al fine di fugare eventuali dubbi, per "registro delle imprese/società" si intende: uno o più registri esistenti nel Paese contenente/i le informazioni sulle imprese/società costituite o autorizzate in quel Paese e usualmente tenuto/i da o per l'autorità preposta alla costituzione di imprese/società. Il termine non si riferisce alle informazioni detenute da o per l'impresa/società stessa.

²³ O altro ente pubblico nel caso di un numero di identificazione fiscale.

²⁴ Il numero di identificazione fiscale (*TIN*) è un codice identificativo univoco utilizzabile dai Paesi. Al fine di identificare una specifica persona giuridica, i Paesi possono scegliere di utilizzare, al posto del *TIN*, altri identificatori altamente attendibili e dotati di un livello di identificazione equivalente. Esempi non esaustivi di identificativo univoco possono includere: un numero di identificazione IVA; un numero di registrazione dell'imposta sul reddito; un numero di codice del registro nazionale (delle imprese/società); o un identificativo di persona giuridica (*LEI - Legal Entity Identifier*).

14 | ORIENTAMENTI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

precedenza, sono le medesime informazioni inserite nel registro delle imprese/società:

- a) la ragione sociale (nome/denominazione), la prova della costituzione, la forma giuridica e lo status, l'indirizzo della sede legale, gli atti normativi essenziali (ad esempio, l'atto costitutivo e lo statuto), l'elenco degli amministratori e il codice identificativo univoco (codice di identificazione fiscale o equivalente, ove esistente); e
 - b) un registro dei propri soci azionisti o membri, contenente i nomi dei soci azionisti e dei membri, il numero di azioni detenute da ciascun azionista nonché le rispettive categorie di azioni (inclusa la natura dei diritti di voto associati).
30. Queste informazioni possono essere registrate dall'azienda stessa o da una terza persona sotto la responsabilità dell'azienda. Le informazioni devono essere conservate dall'azienda nel territorio nazionale, presso la sede legale o in altro luogo comunicato al relativo registro nazionale. Tuttavia, se l'azienda/il registro delle imprese/società detiene le informazioni sui titolari effettivi all'interno del Paese, non è necessario che esista anche un registro dei soci azionisti nel Paese, a condizione che l'azienda sia in grado di fornire tali informazioni tempestivamente previa richiesta.

4. INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI

31. La Raccomandazione 24 richiede ai Paesi di assicurare che siano disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi e sul controllo delle persone giuridiche.²⁵ La definizione di titolare effettivo è attinta dal Glossario delle Raccomandazioni GAFI.²⁶

Riquadro 2. Definizione di "titolare effettivo"

Per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,⁷⁰ possiede/possiedono o controlla(no) un cliente⁷¹ e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata un'operazione. La definizione ricomprende altresì le persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo effettivo su una persona giuridica o su un dispositivo giuridico (*legal arrangement*). Solo una persona fisica può, in ultima istanza, essere il titolare effettivo e più di una persona fisica può essere, in ultima istanza, il titolare effettivo di un veicolo societario o di un dispositivo giuridico.⁷²

⁷⁰ -I riferimenti a "che in ultima istanza" possiede/ono o controlla(no)" e al "controllo effettivo in ultima istanza" interessano situazioni in cui la proprietà/il controllo sono esercitati attraverso una catena di comando o attraverso strumenti di controllo diversi dal controllo diretto.

⁷¹ -La definizione deve essere applicata anche al titolare effettivo del beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita o di altra polizza assicurativa collegata ad investimenti.

⁷² -Il termine "titolare effettivo in ultima istanza" si riferisce sempre a una o più persone fisiche. Come indicato nella R.10, nel contesto degli obblighi di adeguata verifica della clientela potrebbe non essere possibile verificare l'identità di tali persone attraverso misure ragionevoli e, laddove vi siano dubbi sul fatto che la persona, all'interno di un veicolo societario, sia in ultima istanza il titolare effettivo, o nel caso in cui nessuna persona fisica eserciti il controllo attraverso gli interessi relativi alla proprietà, occorre determinare l'identità dalle persone fisiche (ove esistenti) che esercitano il controllo della persona giuridica o del dispositivo giuridico attraverso altri strumenti. Nel caso in cui non sia identificata alcuna persona fisica in tale ruolo, la persona fisica che ricopre la posizione di dirigente apicale deve essere identificata e registrata come il titolare di tale posizione. Questa disposizione enuncziata nella R.10 non modifica né sostituisce la definizione di titolare effettivo.

32. Per "informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche" si intendono le informazioni sull'identità e sull'entità del controllo esercitato su una persona giuridica da parte dei seguenti soggetti:

²⁵ Nota Interpretativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 1.

²⁶ La definizione contenuta nel Glossario include le situazioni di cui alle Raccomandazioni 10 e 25.

- a) la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene/detengono un interesse di controllo relativo alla proprietà di una persona giuridica, ove esistente/²⁷; e
 - b) la persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, esercita(no) il controllo effettivo sulla persona giuridica attraverso mezzi diversi dagli eventuali interessi relativi alla proprietà, ove esistenti.
33. Laddove non sia possibile identificare un titolare effettivo, il Glossario stabilisce che i soggetti segnalanti debbano identificare la persona fisica che detiene la posizione di dirigente apicale e la registrino come titolare di tale posizione (conformemente alla R.10). Come chiarito nel Glossario, la presente disposizione enunciata nella R.10 non modifica né sostituisce la definizione di titolare effettivo, bensì illustra come gli obblighi di adeguata verifica della clientela debbano essere espletati nelle situazioni in cui non possa essere identificato alcun titolare effettivo. Ciò si applica a tutti i metodi di raccolta delle informazioni sui titolari effettivi (Cfr. Sezione 5 sull'approccio multiplo).
34. In sede di raccolta delle informazioni sui titolari effettivi, è necessario adottare misure opportune atte a verificare l'identità di tali persone e il relativo status di titolare effettivo (Cfr. Sezione 7 sull'accuratezza delle informazioni).²⁸ È opportuno adottare un approccio basato sul rischio nel determinare la ragionevolezza delle misure di verifica (Cfr. Sezione 7 sulle misure di verifica).

Distinzione tra legale rappresentanza e titolarità effettiva

35. La legale rappresentanza e la titolarità effettiva su una persona giuridica costituiscono due concetti distinti. Una persona fisica può essere considerata il titolare effettivo in base al fatto che questi detiene/controlla, in ultima istanza, una persona giuridica, sia attraverso i propri interessi relativi alla proprietà o attraverso l'esercizio del controllo effettivo di ultima istanza attraverso altri strumenti. Sebbene la legale rappresentanza e la titolarità effettiva possano coincidere, la legale rappresentanza o la titolarità di una partecipazione di controllo all'interno di un veicolo societario possono essere intestate ad una persona fisica o giuridica diversa dal titolare effettivo che in ultima istanza controlla la persona giuridica direttamente o indirettamente. Di conseguenza, le persone che, in ultima istanza, esercitano il controllo su una persona giuridica devono essere identificate come titolari effettivi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di quote azionarie superiori ad una determinata soglia minima di proprietà.
36. I Paesi devono considerare diversi tipi di interessi relativi alla proprietà e svariate modalità per esercitare il controllo su una persona giuridica all'interno delle loro giurisdizioni, in conformità con le normative di riferimento in ambito commerciale e amministrativo, ivi inclusi i diritti di voto, i diritti economici, le azioni convertibili o i debiti residui convertibili in azioni con diritto di voto. I Paesi devono altresì considerare gli interessi relativi alla proprietà e le modalità per esercitare il controllo, poiché nella sostanza i due aspetti potrebbero essersi evoluti.

²⁷ Gli interessi relativi alla proprietà possono essere così diversificati che potrebbero non essere coinvolte persone fisiche che agiscono da sole o congiuntamente, e che esercitano il controllo della persona giuridica attraverso la legale rappresentanza.

²⁸ Nota Interpretativa alla Raccomandazione 10, paragrafo 5(b)(i); Nota Interpretativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 9.

La titolarità effettiva attraverso gli interessi relativi alla proprietà

37. I Paesi possono prevedere una soglia di proprietà per determinare la titolarità effettiva in base agli interessi relativi alla proprietà – ad esempio: qualsiasi persona fisica la cui proprietà diretta o indiretta raggiunge una certa percentuale del capitale azionario di una società. Tale soglia non dovrebbe superare il 25%. I Paesi possono anche considerare interessi combinati legati alla proprietà (ad es. soci azionisti che lavorano insieme).
38. Le considerazioni volte a determinare una soglia minima appropriata per gli obblighi di segnalazione possono includere, tra gli altri possibili fattori di rischio, il livello di rischio in termini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo rappresentato dal tipo di persona giuridica, dal settore di attività, dalla complessità della struttura di proprietà/controllo. Non sarebbe, invece, necessario procedere alla valutazione, caso per caso, del rischio legato alla singola applicazione di una soglia. Un rischio più elevato in termini di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo potrebbe segnalare la necessità di fissare una soglia di proprietà più bassa quale possibile misura per attenuare tali rischi (Cfr. Sezione 2 sulla valutazione del rischio). Al fine di evitare che il regime di divulgazione delle informazioni sia vulnerabile a possibili scappatoie, l'applicazione di soglie basse potrebbe consentire alle autorità di acquisire maggiori informazioni su coloro che detengono la titolarità o il controllo su veicoli societari, potenziando al contempo gli sforzi in materia di identificazione.
39. I fattori di rischio devono essere identificati attraverso la valutazione del rischio delle persone giuridiche, sulla base delle minacce identificate in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e in considerazione delle vulnerabilità a cui tale giurisdizione è esposta (Cfr. Sezione 2 sulla valutazione del rischio).²⁹ I fattori di rischio specifici variano in base al quadro giuridico della singola giurisdizione, alla qualità dell'applicazione dei regolamenti per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, alla qualità della vigilanza delle istituzioni finanziarie e delle attività e professioni non-finanziarie designate (in particolare, i fornitori di servizi a *trust* e società) e ai rischi settoriali e geografici, tra le altre cose. In alcune circostanze, i risultati delle valutazioni dei rischi possono indurre i Paesi ad applicare soglie diverse, ad esempio in diversi settori economici o per diverse tipologie di persone giuridiche.
40. Di seguito sono riportati alcuni esempi che i Paesi possono considerare in sede di definizione delle normative nazionali in materia di soglie:
- a) Tendenze note relative a strutture di proprietà/controllo opache: ad esempio, attraverso il ricorso alla nomina di amministratori e/o soci azionisti prestanome delegati ad operare per conto di un'altra persona (*nominee directors* o *nominee shareholders*³⁰), inclusi i soci azionisti stranieri, primariamente laddove facciano parte di una catena di controllo più lunga composta da persone giuridiche opache.
 - b) Tendenze note di strutture multi-giurisdizionali complesse: ad esempio, le strutture che coinvolgono soci azionisti, beni e/o soggetti prestanome delegati

²⁹ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 2(d-e).

³⁰ Si veda la Sezione 15 sulla designazione di prestanome (intestazione) delegati ad operare per conto di un'altra persona.

ad operare (*nominees*) distribuiti tra diverse giurisdizioni³¹ possono essere esposte ad un rischio elevato perché possono “insinuarsi tra le crepe” delle normative in vigore e dei sistemi di vigilanza e applicazione della legge a livello nazionale. Tali strutture sono talvolta progettate proprio allo scopo di eludere le normative in vigore e occultare l'identità dei titolari effettivi.

- c) Fattori di rischio settoriali: i fattori di rischio in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo possono essere concentrati in settori specifici alla luce della prevalenza di reati presupposto, ad esempio attività estrattive (petrolio e gas), appalti pubblici, settore immobiliare e commercio di animali selvatici.
 - d) Tendenze note in materia di uso improprio di veicoli societari,³² ad esempio, imprese non soggette a tassazione (in cui il reddito d'impresa è trattato come reddito personale dei titolari); società operative o non operative (domiciliazione); società di comodo prive di operazioni indipendenti, beni significativi, attività commerciali o personale dipendente.³³
 - e) Rischi noti legati a persone giuridiche possedute o controllate da persone politicamente esposte a livello nazionale o estero (PEP).
 - f) Rischi noti legati a persone giuridiche che registrano aperture e chiusure nell'arco di brevi periodi di tempo.
 - g) Rischi noti legati a soggetti utilizzati per accedere alle gare d'appalto o per ottenere vantaggi legati a beni pubblici.
41. Gli interessi relativi alla proprietà possono essere detenuti in forma diretta o indiretta, ad esempio attraverso una catena di veicoli societari o tramite soci azionisti prestanome (*nominee shareholders*). Più persone fisiche possono essere i titolari effettivi di una determinata persona giuridica, in base agli interessi relativi alla proprietà che superino una soglia minima stabilita. Ad esempio, ove sia prevista una soglia pari al 20%, cinque individui che possiedono ciascuno il 20% del capitale azionario della società sarebbero tutti considerati titolari effettivi.
42. Talvolta, gli interessi relativi alla proprietà possono essere così diversificati che, di fatto, non esiste un singolo socio azionista – sia che agisca da solo o insieme ad altri azionisti – ad esercitare il controllo della persona giuridica attraverso la proprietà. Ad esempio, in presenza di una soglia pari al 20% del capitale azionario (sulla base della valutazione del rischio effettuata dalla giurisdizione interessata), in una società composta da sei soci azionisti, nessun socio potrà detenere una quota superiore alla soglia minima. Pertanto, nessuno dei soci azionisti sarebbe soggetto agli obblighi di segnalazione sulla base della mera applicazione di una soglia di proprietà.
43. I soci azionisti possono esercitare il controllo sulla società in base alla proprietà detenuta da soli o congiuntamente ad altri azionisti, anche attraverso un eventuale contratto, intesa, relazione, intermediario o veicolo a livelli differenziati. I soci azionisti

³¹ Ad esempio, una società domiciliata in una giurisdizione, costituita da un fornitore di servizi a *trust*/società in una seconda giurisdizione, ha un amministratore intestatario in una terza giurisdizione e un legale rappresentante dell'azienda in una quarta giurisdizione.

³² Veicoli societari volti a trasferire i profitti di persone giuridiche ai rispettivi proprietari o beneficiari, che attivano flussi di fondi ma di fatto sono privi di alcun altro scopo reale.

³³ GAFI - Gruppo Egmont (2018), [Concealment of Beneficial Ownership](#).

possono collaborare insieme per potenziare il livello di controllo attraverso accordi formali o informali, o ricorrendo a soci azionisti prestanome (*nominee shareholders*).³⁴ Le strutture di controllo possono essere identificate attraverso documentazione aziendale di riferimento.

44. I Paesi devono assicurare prioritariamente criteri di chiarezza e praticità nell'attuazione del concetto di interesse relativo alla proprietà al fine di determinare la titolarità effettiva e attuare norme attuabili e applicabili per le imprese/società e le altre persone giuridiche amministrate in un Paese.

La titolarità effettiva attraverso il controllo/altri mezzi ("oltre la soglia")

45. L'applicazione di una soglia di proprietà non costituisce l'unico strumento per determinare la titolarità effettiva sulla base della definizione fornita dal GAFI, che ricomprende sia i concetti di proprietà che di controllo su una persona giuridica. Anche le seguenti considerazioni possono essere rilevanti:
- **Diritti di voto differenziali** – Le diverse classi di azioni possono conferire ad alcuni azionisti un controllo maggiore rispetto ad altri, ad esempio attraverso diritti di voto differenziali. Pertanto, anche una partecipazione azionaria inferiore ad una determinata soglia può di fatto conferire a un azionista di minoranza il controllo sulla società. Le recenti riforme attuate in alcune giurisdizioni (Regno Unito; Singapore; Hong Kong, Cina) hanno reso più comuni tali dispositivi che coinvolgono una duplice classe di partecipazioni azionarie.
 - **Potere di nominare la maggioranza dell'alta dirigenza** – Il controllo su una persona giuridica è esercitabile laddove una persona abbia il potere di nominare direttamente o indirettamente la maggioranza dell'alta dirigenza (ad esempio, se il potere è conferito a una società che, a sua volta, è interamente di proprietà di un individuo). Tuttavia, il diritto degli azionisti di minoranza o di determinati *stakeholder* di designare un membro dell'alta dirigenza non conferisce di per sé il controllo su una persona giuridica.
 - **Controllo mediante strumenti di debito** – Il controllo può essere esercitato anche attraverso strumenti di debito o altri meccanismi di finanziamento, ad esempio laddove un finanziatore o un creditore possa(no) controllare una persona giuridica attraverso le disposizioni previste dall'accordo di concessione in prestito (ad esempio, debito convertibile in capitale di voto) o da una parte terza che può in altro modo influenzare un azionista in virtù di un rapporto finanziario o di altra natura. Tuttavia, l'erogazione di finanziamenti da una banca a una persona giuridica sarà raramente considerata di per sé come l'esercizio del controllo sulla persona giuridica.
 - **Controllo attraverso posizioni detenute all'interno di una persona giuridica** – In alcune circostanze, le persone fisiche che esercitano un controllo sostanziale su una persona giuridica e sono responsabili di decisioni strategiche che influenzano sostanzialmente le pratiche commerciali o la direzione della persona giuridica possono essere considerate titolari effettivi. A seconda della persona giuridica coinvolta e delle leggi in vigore nel Paese interessato, gli amministratori possono assumere, o meno, un ruolo attivo nell'esercizio del controllo sugli affari della persona giuridica.

³⁴ Cfr. Sezione 15 sulla designazione di prestanome (intestazione) delegati ad operare per conto di un'altra persona.

- **Controllo mediante mezzi informali** – Inoltre, il controllo su una persona giuridica può essere esercitato attraverso mezzi informali, ad esempio per il tramite di parenti e altri soggetti con i quali si abbiano stretti legami. Inoltre, ove si rilevi che un individuo utilizza, gode o beneficia dei beni di proprietà di una persona giuridica, si potrebbe procedere ad un approfondimento di indagine se tale individuo è in condizione di esercitare il controllo sulla persona giuridica in questione.³⁵
- Tuttavia, è più difficile riuscire a identificare simili casi che, sostanzialmente, diverranno meno rilevanti ove la raccolta sistematica di informazioni sui titolari effettivi sia effettuata da un registro delle società/imprese, un'agenzia, o un altro ente.

La titolarità effettiva per i diversi tipi di persone giuridiche

- **Società prive di capitale azionario** – I titolari effettivi di società che non emettono azioni non saranno soggetti ad alcuna soglia di proprietà espressa in proprietà azionaria. Ciò include, ad esempio, le società prive di capitale azionario (*non-stock companies*) negli Stati Uniti o le società a responsabilità limitata (*companies limited by guarantees*) in Gran Bretagna. Comunemente utilizzati da enti senza scopo di lucro, questi tipi di società sono possono altresì essere utilizzate da enti aventi scopo di lucro. Inoltre, le aziende possono essere convertite da società per azioni in società prive di capitale azionario, o viceversa. In alcuni casi, le società prive di capitale azionario sono state commercializzate da soggetti fornitori di servizi a *trust* e società al fine di sottrarsi ai doveri di informazione sulla titolarità effettiva e alle norme fiscali applicabili a una società estera controllata direttamente o indirettamente da un contribuente residente (generalmente conosciuta come “società estera controllata”). In sede di esame della struttura di controllo di questi veicoli societari, occorrerebbe adottare un approccio alternativo al fine di individuare la titolarità effettiva attraverso la proprietà.
- **Partnership** – Le *partnership* a responsabilità limitata e illimitata sono dotate di personalità giuridica distinta dai loro *partner*; tuttavia, in alcuni Paesi non dispongono di capitale azionario e, pertanto, non sono soggette ad alcuna soglia di partecipazione. In alcuni Paesi (ad esempio, le Isole Vergini britanniche) coloro che costituiscono una *partnership* possono scegliere se conferirle personalità giuridica o meno. In assenza di una soglia in termini di quota di partecipazione, un individuo può detenere il controllo su una *partnership* se questi ha il diritto di esercitare (o esercita effettivamente) un'influenza significativa sulla gestione delle attività della *partnership*. Ciò potrebbe includere, ad esempio, il diritto di: nominare o rimuovere qualsiasi *partner*; dirigere o porre il veto alle decisioni in materia di investimento, partecipazione agli utili o ai rendimenti di capitale dei fondi o delle attività della *partnership*; modificare direttamente i documenti di costituzione della *partnership* (ad esempio, l'accordo di *partnership*) o sciogliere o convertire la *partnership*.
- **Fondazioni** – Svariate altre tipologie di persone giuridiche possiedono personalità giuridica, sebbene non siano catalogate come società/imprese, non

³⁵ Si veda anche la descrizione degli amministratori di fatto (o "ombra") e degli accordi informali di designazione di soggetti prestanomi che agiscono per conto di altre persone (Sezione 15).

detengano capitale azionario, e pertanto non siano soggette ad alcuna soglia in termini di quota di partecipazione. Per individuare i titolari effettivi di tali veicoli, è necessario adottare un approccio alternativo (in sede di esame del sistema di controllo dell'entità). Ad esempio, le fondazioni non hanno "proprietari" e sono controllate da un consiglio. Laddove le fondazioni siano simili ai *trust*, si può considerare che il controllo sulla fondazione sia esercitato dalle persone che ricoprono le posizioni di fondatori, beneficiari e membri del direttivo. Inoltre, una persona fisica può detenere il controllo ove questi abbia il diritto di esercitare (o eserciti effettivamente) un'influenza significativa sulla gestione delle attività della fondazione. Ciò potrebbe includere, ad esempio, il diritto di nominare o rimuovere qualsiasi membro del consiglio direttivo, dirigere o porre il veto alle decisioni in materia di distribuzione dei fondi o delle attività della fondazione o decisioni di investimento, per liquidare o convertire la fondazione.

5. UN APPROCCIO MULTIPLO ALLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI

46. Le esperienze dei Paesi rilevate in seno alle mutue valutazioni del GAFI hanno indicato che, al fine di prevenire l'utilizzo improprio di persone giuridiche a fini giudiziari, e attuare misure di trasparenza sulla titolarità effettiva³⁶, l'applicazione di un approccio "multiplo" basato su diverse fonti di informazione assicura un livello di efficacia maggiore rispetto all'utilizzo di un approccio "unico", poiché i diversi approcci si integrano a vicenda e, in ultima analisi, favoriscono una migliore qualità delle informazioni ottenute. La disponibilità di una varietà di fonti migliora l'accesso alle informazioni e contribuisce a mitigare le problematiche legate all'accuratezza delle informazioni in riferimento alle singole fonti (ciò potrebbe includere soluzioni basate sulla tecnologia).
47. In sostanza, un approccio "multiplo" consente di combinare le informazioni detenute e/o fornite dalle aziende stesse e le informazioni detenute dalle autorità pubbliche, direttamente o per loro conto, in un registro o in un meccanismo alternativo, se questo garantisce alle autorità competenti un accesso rapido ed efficiente alle informazioni sui titolari effettivi e, ove necessario, eventuali misure aggiuntive. I tre pilastri per garantire che le informazioni sui titolari effettivi siano adeguate, accurate e aggiornate hanno uguale importanza e nessun elemento dovrebbe essere considerato prioritario a scapito dell'altro. Per attuare efficacemente un approccio multiplo, è importante garantire una chiara definizione delle responsabilità affidate alle diverse parti coinvolte.
48. A seguito della revisione della Raccomandazione 24 del marzo 2022, gli Standard prevedono l'attuazione di un approccio multiplo che comprenda perlomeno (1) un approccio specifico dell'impresa/società; (2) un registro o un meccanismo alternativo; e (3) eventuali altre fonti di informazioni integrative, ove necessario, commisurate ai rischi cui è esposta la giurisdizione interessata. Nell'ambito dell'approccio multiplo, l'uso delle informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela ottenute e mantenute da istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate ai sensi delle Raccomandazioni 10 e 22, come meccanismo alternativo o ulteriore misura integrativa, è descritto in dettaglio nelle Sezioni 11 e 12 dei presenti Orientamenti. Le informazioni integrative potrebbero includere anche informazioni di base e informazioni sui titolari effettivi detenute dalle autorità di regolamentazione o dalle Borse valori. È facoltà dei Paesi stabilire quali misure specifiche adottare nell'ambito dei loro sistemi nazionali in base al rispettivo contesto, nonché al relativo grado di rilevanza e ai rischi cui sono esposti.
49. I Paesi possono valutare la possibilità di consentire alle autorità competenti coinvolte nella raccolta di informazioni sui titolari effettivi di avere accesso a tali informazioni e scambiarsele. I Paesi sono inoltre incoraggiati ad estendere tale accesso e scambio di informazioni ad altre fonti di informazioni sui titolari effettivi al fine di rafforzare ulteriormente i processi di controllo incrociato e verifica. I Paesi possono considerare la possibilità di estendere tali responsabilità andando oltre la semplice individuazione di errori e il miglioramento della qualità delle informazioni di base e sui titolari effettivi e contribuire ad informare, così, il Paese in relazione ai rischi attuali ed emergenti.

³⁶ Cfr. [Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons](#) del GAFI (2019).

50. Inoltre, i Paesi dovrebbero garantire poteri adeguati ad imporre l'obbligo di presentare documenti finanziari e ottenere elementi di prova nel contesto di indagini³⁷, consentendo così alle autorità di determinare tempestivamente se una società detenga o controlli dei conti presso un'istituzione finanziaria all'interno del Paese.

³⁷ Cfr. Raccomandazione 31 del GAFI.

6. INFORMAZIONI ADEGUATE SUI TITOLARI EFFETTIVI

51. La Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24 prescrive che i Paesi dispongano di meccanismi atti a garantire che le informazioni di base e le informazioni sui titolari effettivi siano adeguate, ivi incluse le informazioni fornite al registro delle imprese/società e le informazioni disponibili di cui al paragrafo 7 della Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24³⁸.

Riquadro 2. Informazioni "adeguate" ai sensi delle Raccomandazioni GAFI

Per informazioni "adeguate" si intende: informazioni sufficienti per identificare la persona fisica (o le persone fisiche) che è/sono il titolare effettivo/i titolari effettivi, nonché i mezzi e i meccanismi, attraverso la proprietà, il controllo, o altri strumenti.

52. Per ciò che concerne l'identità della persona fisica che di fatto è il titolare effettivo, la Nota Interpretativa fornisce alcuni esempi di informazioni³⁹ per le quali i Paesi devono considerare l'adozione di misure in materia di registrazione. Sebbene la Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24 non fornisca alcuna classificazione o graduatoria delle informazioni di cui sopra, alcune di esse possono essere considerate necessarie per identificare una persona (ad esempio, nome e cognome, nazionalità(i) e data di nascita), mentre altre informazioni possono essere utili per confermare ulteriormente l'identità di una persona, quali un codice univoco di identificazione nazionale (numero di riferimento amministrativo interno; numero di registrazione fiscale; un codice di identità o di previdenza sociale; ecc.) il numero di passaporto e tipo di documento, il luogo di nascita e l'indirizzo di residenza, il codice di identificazione fiscale o equivalente nel Paese di residenza.
53. Analogamente, per ciò che concerne gli strumenti e i meccanismi attraverso i quali la persona fisica (le persone fisiche) esercita(no) la titolarità effettiva (attraverso la proprietà o il controllo), alcune informazioni possono essere considerate necessarie per identificare tali strumenti e meccanismi (ad esempio: tipo di partecipazione, diritti di voto o controllo attraverso altri mezzi) e l'entità/ambito di applicazione dell'interesse effettivo (ad esempio, indicazione della percentuale di azioni, diritti di voto o altra forma di controllo). Altre informazioni che possono essere utili per confermare ulteriormente tali strumenti e meccanismi potrebbero includere informazioni su più di una forma di titolarità effettiva (ad esempio, attraverso la proprietà e il controllo, se applicabile), informazioni sugli intermediari giuridici o sulle persone giuridiche coinvolte nella catena di comando (vale a dire quelle controllate direttamente dai titolari effettivi); informazioni sull'eventuale coinvolgimento del titolare effettivo in qualsiasi rapporto di delega a prestanome (Cfr. Sezione 15); nonché informazioni sulla detenzione diretta o indiretta dell'interesse del titolare effettivo nei confronti della persona giuridica.
54. In relazione alle fondazioni e alle persone giuridiche comparabili, i Paesi possono prendere in considerazione la registrazione della posizione/del ruolo pertinente (ad esempio, fondatore, beneficiario, e membro della dirigenza) delle persone fisiche.

³⁸ Cfr. Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 9.

³⁹ Cfr. Nota a piè di pagina 59 della Raccomandazione 24 del GAFI.

7. INFORMAZIONI ACCURATE – STRUMENTI DI VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI

55. A seguito dell'identificazione dei titolari effettivi, le informazioni devono essere verificate. La verifica consiste in un insieme di controlli e procedure che i Paesi devono adottare nelle varie fasi al fine di garantire che i dati relativi ai titolari effettivi siano accurati (Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 9). La verifica si applica a tutti gli elementi che compongono l'approccio multiplo. Alcuni principi si applicano a tutti gli elementi, come descritto di seguito. La verifica può richiedere competenze professionali, e i mezzi per la verifica dipenderebbero dall'approccio adottato al fine di detenere le informazioni sui titolari effettivi. Il fine da perseguire è che i meccanismi complessivi istituiti da un Paese garantiscano l'accuratezza delle informazioni sui titolari effettivi e assicurino un certo grado di coerenza tra le informazioni attinte dalle diverse fonti.
56. La verifica delle informazioni sui titolari effettivi potrebbe, in generale, coinvolgere un'analisi dei documenti presentati (ad esempio, certificati azionari, registro degli azionisti, delibere del consiglio di amministrazione e documenti di procura/delega). La verifica delle informazioni relative alla titolarità effettiva potrebbe includere, a seconda del livello di rischio, controlli incrociati manuali o automatizzati con le autorità competenti e altre banche dati disponibili (ad esempio, registri demografici o di identità nazionale; registro di identificazione dei contribuenti, veicoli e catasti).
57. La verifica dei titolari effettivi può aver luogo nel corso di svariati processi, a seconda dell'approccio adottato per la detenzione di informazioni sui titolari effettivi, sebbene ciascun sistema adottato dai Paesi nell'ambito dell'approccio multiplo debba includere la verifica:
- a) da parte delle aziende, in linea con l'approccio adottato da esse (Sezione 9).
 - b) da parte delle autorità o organismi responsabili del registro dei titolari effettivi, a seconda della specifica metodologia applicata da quest'ultimo (Sezione 10).
 - c) da parte dei soggetti responsabili della fornitura di informazioni sui titolari effettivi nell'ambito del meccanismo alternativo (Sezione 11).
 - d) da parte di soggetti coinvolti in ulteriori misure integrative necessarie per garantire che la titolarità effettiva di una società possa essere identificata, incluse, ad esempio, le informazioni detenute dalle autorità di regolamentazione o dalle Borse valori; o ottenute da istituzioni finanziarie e attività e professioni non-finanziarie designate conformemente alle Raccomandazioni 10 e 22 (Sezione 12).
58. Considerando che gli strumenti di verifica possono variare per ciascun elemento che compone lo specifico approccio adottato, è importante che i criteri di identificazione di un beneficiario effettivo applicati ai diversi elementi siano coerenti con gli obblighi applicabili in materia (in particolare quelli applicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi delle Raccomandazioni 10 o 22). A seconda del livello specifico di rischio dei Paesi, le misure di verifica possono comprendere le due componenti descritte di seguito:

- a) **Verifica dell'identità** – Devono essere adottate misure appropriate per verificare l'identità di qualsiasi persona fisica registrata come titolare effettivo.
- b) **Verifica dello status** – Devono essere adottate misure appropriate per verificare la base di identificazione di una persona come titolare effettivo.
59. L'istituzione di un chiaro meccanismo per la verifica delle informazioni sui titolari effettivi deve essere finalizzata alla riduzione del rischio di informazioni inesatte e consentire l'applicazione delle norme in materia di segnalazione della titolarità effettiva. Tuttavia, ciò non implica che l'approccio adottato non possa fallire. Il processo è volto ad accrescere la fiducia che le informazioni sulla proprietà/titolarità e sul controllo di ultima istanza siano affidabili e che eventuali errori evidenti, falsità o incongruenze siano individuati e corretti in modo sistematico. Ove possibile, i Paesi possono prendere in considerazione l'introduzione di controlli automatizzati al fine di ridurre al minimo l'onere della verifica e accrescere la tempestività dell'elaborazione dei dati.
60. I Paesi devono applicare sistemi di verifica delle informazioni basati sul livello di rischio. Nel caso di rischi più elevati (ad esempio, società con strutture complesse in più giurisdizioni, la presenza di amministratori o azionisti delegati ad agire come prestanome per conto di altre persone (*nominee directors/shareholders*), veicoli societari identificati come ad alto rischio nell'ambito di una valutazione del rischio, o veicoli che abbiano precedentemente segnalato informazioni inesatte sui titolari effettivi o sulle quali non si riesca ad ottenere una documentazione sufficiente), occorrerà potenziare la portata e/o la frequenza delle misure di verifica previste. In altre circostanze, come nel caso di una microimpresa in cui la medesima persona sia il legale rappresentante, il direttore/amministratore e il beneficiario effettivo, i Paesi possono decidere, sulla base del rischio identificato, che le misure di verifica vengano adeguate di conseguenza (ad esempio, tramite una richiesta di verifica dell'identità).
61. Meccanismi di verifica potenziati possono essere predisposti anche per rilevare eventuali inesattezze nelle informazioni fornite sui titolari effettivi e/o casi di deliberato occultamento di informazioni, ad esempio la mancata rivelazione di legami esistenti con eventuali soggetti delegati ad operare come prestanome (*nominees*) per conto di altra persona. Tali controlli di natura più investigativa possono essere effettuati dalle autorità preposte al rispetto della legge (forze di polizia). Nei Paesi che prevedono la partecipazione di un intermediario professionale per la costituzione di persone giuridiche, tali controlli rafforzati possono essere affidati agli intermediari professionali regolamentati.
62. Indipendentemente dai meccanismi utilizzati, i Paesi possono altresì richiedere una dichiarazione che attesti che le informazioni divulgate al momento della loro presentazione sono veritiere e complete⁴⁰. Sebbene la dichiarazione porrebbe l'onere primario di fornire informazioni veritiere a carico della parte che effettua la presentazione, tale prassi non dovrebbe comunque sostituire i diversi sforzi di verifica da parte del soggetto destinatario delle informazioni.

⁴⁰ Da parte del soggetto che presenta le informazioni, ovvero: persone giuridiche, loro rappresentanti, fornitori di servizi a *trust* o società, o altri fornitori di servizi.

Verifica dell'identità del titolare effettivo

63. Nei processi di verifica dell'identità devono essere adottate misure appropriate per dimostrare che una persona fisica identificata come titolare effettivo esista effettivamente e sia chi afferma di essere, ad esempio attraverso un esame dei documenti di identità rilasciati dal governo. Un'identità è una combinazione di "attributi" che appartengono a una persona, ad esempio: nome, data di nascita e nazionalità. Al fine di verificare l'identità, nei casi in cui vi sia il sospetto che la prova dell'identità sia stata falsificata o rubata ad altro individuo, o si sospetti la presenza di altri rischi connessi, è opportuno verificare se l'identità rivendicata appartenga effettivamente alla persona che ne presenta le prove. Ciò può rendere necessario richiedere ad una persona di provare la sua identità presentando documenti rilasciati dal governo nazionale (ad esempio: passaporto o patente di guida). La verifica potrebbe essere effettuata anche mediante uno scambio automatizzato di dati nell'ambito di un sistema nazionale attendibile, ad esempio un registro anagrafico di residenza, un registro fiscale, una banca dati dei passaporti o informazioni elettorali. La parte verificatrice può fare affidamento su tale scambio, se ciò fornisce il medesimo livello di garanzia.
64. Nel verificare l'identità di una persona, occorre considerare la solidità delle prove esaminate. Ciò riguarda la quantità e l'attendibilità dei dati, dei documenti o delle informazioni provenienti da fonti indipendenti, applicando sempre un approccio basato sul rischio. Per verificare l'identità di un titolare effettivo con sede all'estero, è opportuno che i destinatari delle informazioni sulla titolarità effettiva adottino misure atte a verificare l'autenticità della documentazione legale a loro pervenuta dall'estero.
65. Sebbene l'identità di un individuo normalmente non vari nel corso della sua vita, le relative informazioni possono richiedere un aggiornamento alla scadenza dei documenti di identità o nel caso di cambio di nazionalità (Cfr. Sezione 7 sulle informazioni aggiornate). In tal caso, l'individuo ha la responsabilità di aggiornare le informazioni soggette a verifica. Sono altresì necessarie garanzie sufficienti e dati sicuri per assicurare che l'identità verificata non sia stata inventata o "rubata" ad altro individuo (ad esempio, occorre assicurare un portale protetto).

Verifica dello status di titolare effettivo

66. A seconda del livello di rischio, la verifica dello status di titolare effettivo può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi:
- i. La persona identificata come titolare effettivo detiene i diritti di proprietà, di voto o di controllo sulla persona giuridica, tali da soddisfare la definizione di titolare effettivo?
 - ii. La persona identificata come titolare effettivo esercita effettivamente i diritti connessi al livello di proprietà e/o di controllo in pratica, a proprio nome, o la persona esercita tali diritti sulla base di istruzioni fornite da una terza parte, o in accordo con una terza parte, di cui non sia rivelata l'identità⁴¹?
 - iii. I titolari effettivi identificati sono coerenti con la struttura e il profilo di rischio della persona giuridica?

⁴¹ Un soggetto intestatario ad agire per conto di una terza persona, come prestanome (*nominee*), non è mai il titolare effettivo di una persona giuridica (Cfr. Sezione 15).

67. Poiché lo status di titolare effettivo può evolversi nel tempo, anche in funzione della natura del controllo le informazioni devono continuare ad essere verificate (anziché basarsi semplicemente sui controlli effettuati al momento della costituzione della persona giuridica), in linea con gli obblighi per l'aggiornamento di queste informazioni di cui alla Sezione 8 dei presenti Orientamenti. Le informazioni storiche raccolte nel tempo sarebbero utili anche alle autorità nazionali, alle istituzioni finanziarie o alle attività e professioni non-finanziarie designate (si veda la Sezione seguente sulla segnalazione delle difformità).

Meccanismi per la segnalazione di difformità

68. A supporto dell'accuratezza delle informazioni sui titolari effettivi, i Paesi possono considerare l'introduzione di meccanismi di segnalazione di difformità con funzione di misura complementare sulla base del rischio, della rilevanza e del contesto dei Paesi. Ove attuato, il sistema di segnalazione delle difformità (presumibilmente in relazione a un registro/meccanismo alternativo) deve servire a integrare le misure di verifica attuate dai vari meccanismi sopra descritti, ma non deve sostituirle.⁴²
69. La segnalazione di difformità generalmente consente alle autorità e alle entità che hanno accesso ai dati sui titolari effettivi di segnalare all'ente che detiene le informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche se le informazioni in possesso delle prime siano diverse da quelle detenute dal secondo. Sebbene la segnalazione delle difformità possa contribuire a migliorare il grado di accuratezza e completezza delle informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche, gli obblighi imposti a conclusione della segnalazione avranno implicazioni in termini di risorse. I Paesi possono sviluppare processi o procedure atti a ridurre al minimo l'onere amministrativo nelle procedure di segnalazione di difformità in situazioni particolari che presentino il potenziale per la segnalazione sia da parte delle istituzioni finanziarie e/o delle attività e professioni non-finanziarie designate, sia da parte del cliente.
70. Di conseguenza, al momento di istituire un meccanismo per la segnalazione delle difformità, i Paesi possono considerare i seguenti fattori rilevanti:
- a) **Accesso alle informazioni da parte degli enti segnalanti** – I soggetti tenuti a segnalare eventuali difformità (istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate o altri soggetti obbligati come indicati dal Paese) devono avere accesso alle informazioni sui titolari effettivi detenute in un registro/meccanismo alternativo, al fine di poter segnalare le eventuali differenze (accuratezza e completezza) tra queste e le informazioni sui propri clienti acquisite in occasione dello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela.
 - b) **Rilevanza delle difformità** – Poiché il volume delle difformità segnalate può essere molto elevato, al fine di ottimizzare la quantità di risorse utilizzate sia dagli enti segnalanti per la presentazione delle segnalazioni sia dai soggetti destinatari per l'elaborazione delle stesse, i Paesi devono definire chiaramente la soglia rilevante per procedere alla segnalazione delle eventuali difformità rilevate. Ad esempio, il focus è solitamente posto su errori "di sostanza", non su errori di battitura o di ortografia.

⁴² Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 11.

- c) **Valutare le segnalazioni di difformità e il sistema di ritorno di informazione** – I Paesi devono considerare l'introduzione di un sistema atto a rivedere e valutare le segnalazioni di difformità in modo equo ed efficiente, ponendo particolare attenzione al fine di assicurare un processo rigoroso e un approccio basato sul rischio. Al momento opportuno, le società/impres e le altre persone giuridiche coinvolte devono essere informate delle difformità segnalate (e motivate) affinché i dati possano essere rettificati tempestivamente. Una volta corretta la difformità, i Paesi devono considerare la possibilità di darne notifica al soggetto segnalante affinché tutte le informazioni siano allineate.
- d) **Registrazione** – I Paesi devono prendere in considerazione la possibilità di registrare correttamente le segnalazioni di difformità (ad esempio, riportate all'interno del registro/meccanismo alternativo), affinché i potenziali utenti di tali informazioni siano consapevoli che i dati potrebbero non essere adeguati, accurati o aggiornati. In particolare, tali informazioni, se rese accessibili alle autorità competenti, potrebbero rivelarsi utili. Dalla prospettiva di una gestione più ampia, i Paesi possono prendere in considerazione l'idea di effettuare il monitoraggio del numero di segnalazioni di difformità e relative motivazioni.
- e) **Considerazioni sulla privacy** – È altamente probabile che le segnalazioni di difformità contengano anche dati personali. Al fine di attuare meccanismi di segnalazione delle difformità, i Paesi devono tenere conto delle leggi sulla privacy dei dati, la riservatezza delle informazioni relative ai clienti, e altre questioni pertinenti. Occorre, ad esempio, adottare misure di salvaguardia atte a prevenire la fuga di dati.

8. INFORMAZIONI DI BASE E SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA AGGIORNATE

71. La Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24 afferma che i Paesi devono disporre di meccanismi atti a garantire che le informazioni di base e le informazioni sui titolari effettivi siano il più possibile attuali e che vengano aggiornate entro un lasso di tempo ragionevole (ad esempio, entro un mese)⁴³, a seguito di qualsiasi modifica apportata o dell'individuazione di informazioni obsolete. Per evitare eventuali ambiguità, i Paesi devono definire un quadro chiaro e pratico che sostenga l'aggiornamento delle informazioni sui titolari effettivi entro un periodo ragionevole. Il quadro di riferimento deve specificare cosa si intenda per "periodo ragionevole" e quali siano le modalità di applicazione del quadro di riferimento per ciascun approccio applicato dal Paese al fine di tenere aggiornate le informazioni sui titolari effettivi.
72. Gli Standard prevedono un certo grado di flessibilità volta a consentire ai Paesi di determinare il "periodo ragionevole" appropriato per l'aggiornamento delle informazioni sui titolari effettivi, in base al loro rischio e contesto specifico, e tenendo conto del relativo assetto istituzionale e di altre circostanze a livello nazionale.
73. Nell'attuazione di tale obbligo, i Paesi possono incontrare ostacoli pratici⁴⁴ che giustifichino la necessità di un periodo di tempo più lungo atto a garantire che le informazioni sui titolari effettivi siano aggiornate. Tali ostacoli possono includere situazioni specifiche in cui il titolare effettivo non può essere chiaramente identificato o contattato rapidamente (ad esempio, casi di forza maggiore⁴⁵, o laddove i registri diventino indisponibili a causa di guasti informatici) o laddove il titolare effettivo non risponda ai solleciti o non sia più reperibile all'indirizzo noto.
74. I Paesi devono considerare di procedere all'identificazione di questi ostacoli pratici e/o situazioni specifiche e di valutare il modo in cui essi/e possano ostacolare l'aggiornamento delle informazioni sui titolari effettivi per ciascun meccanismo utilizzato dal Paese per detenere le informazioni sui titolari effettivi. Se del caso, i Paesi devono anche considerare di specificare un periodo, che sia il più breve possibile, entro cui attuare misure appropriate e giustificabili che abbiano l'effetto di mitigare o superare adeguatamente tali impedimenti pratici.⁴⁶
75. Quale migliore prassi per garantire l'aggiornamento delle informazioni, i Paesi possono considerare di richiedere alle aziende, oltre che agli altri meccanismi utilizzati per garantire che le autorità competenti dispongano tempestivamente di informazioni adeguate, accurate e aggiornate, di convalidare periodicamente le loro informazioni sui titolari effettivi in linea con un approccio basato sul rischio, ad esempio rivedendo o verificando le informazioni in loro possesso. Una convalida ripetuta con frequenza regolare potrebbe contribuire a identificare eventuali cambiamenti nella titolarità

⁴³ Il "periodo ragionevole" raccomandato per tenere le informazioni aggiornate, pari un mese, è da intendersi come tempistica indicativa.

⁴⁴ Si veda anche la Sezione 11 sui meccanismi e sulle fonti delle informazioni sui titolari effettivi, che fornisce esempi di elementi che i Paesi devono considerare al fine di garantire l'aggiornamento delle informazioni sui titolari effettivi.

⁴⁵ Per "forza maggiore" si intende: atti, eventi o circostanze al di fuori del controllo delle parti. Tra gli esempi si possono citare le catastrofi naturali, la guerra, o il decesso di un titolare effettivo.

⁴⁶ Ad esempio, attraverso riforme legislative e l'uso della tecnologia.

effettiva delle strutture societarie e sarebbe utile nel caso in cui una azienda inavvertitamente non identifichi e segnali tali cambiamenti.

9. OBBLIGHI INTERNI ALLE AZIENDE

76. I Paesi devono richiedere alle aziende di adottare, al loro interno, le seguenti misure:⁴⁷
- a) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva;
 - b) assicurare la massima cooperazione con le autorità competenti per identificare il titolare effettivo, anche mettendo tempestivamente le informazioni a disposizione delle autorità competenti; e
 - c) cooperare con le istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate per fornire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva dell'azienda.
77. Innanzitutto, i Paesi devono richiedere alle aziende di tenere un elenco dei loro soci azionisti o membri⁴⁸, a cui le autorità competenti possano accedere previa richiesta. Tuttavia, la sola esistenza di un elenco non sarà sufficiente a raggiungere il fine perseguito, poiché i registri dei soci azionisti contengono informazioni sui legali rappresentanti ma non necessariamente sui titolari effettivi (Cfr. Sezione 4 sulle informazioni sui titolari effettivi). Nell'attuazione di tale approccio, i Paesi dovrebbero considerare quanto segue:
- a) Esistono meccanismi (ad esempio, procedure/protocolli consolidati) atti a garantire che le informazioni sui titolari effettivi raccolte dalle società siano adeguate, accurate e aggiornate e che tali informazioni siano rese accessibili tempestivamente alle autorità competenti? Le società hanno facoltà di richiedere ai propri soci azionisti informazioni aggiornate (ivi inclusa la facoltà di richiedere informazioni sui titolari effettivi in qualsiasi momento)?
 - b) Gli azionisti sono tenuti a comunicare i nominativi delle persone per conto delle quali sono detenute le azioni (ad esempio, i soggetti designanti)? In caso di cambiamenti relativi alla proprietà o al controllo, gli azionisti e i titolari effettivi sono tenuti a comunicarlo alla società entro un determinato periodo di tempo⁴⁹? Le società sono tenute a convalidare, rivedere e verificare periodicamente le informazioni sui beneficiari effettivi?⁵⁰
 - c) Sono previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle aziende e dei loro rappresentanti che non adempiano agli obblighi previsti dalla legge (ad esempio, raccogliere informazioni sui titolari effettivi e garantire che siano adeguate, accurate e aggiornate)?⁵¹
 - d) Le autorità competenti hanno il potere di richiedere la collaborazione delle aziende e sono previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata collaborazione? È richiesto che le informazioni sui titolari effettivi siano accessibili nel Paese in cui l'azienda è costituita? Come vengono trattate

⁴⁷ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 7(a).

⁴⁸ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 4. Si veda anche la Sezione 3 sulle informazioni di base.

⁴⁹ Ad esempio, entro un mese (Cfr. Sezione 7 sulle informazioni aggiornate sui titolari effettivi).

⁵⁰ Ad esempio, sono previste sanzioni a carico dei titolari effettivi che non forniscono le informazioni richieste all'azienda?

⁵¹ Cfr. Sezione 17 sulle sanzioni.

le aziende che non dispongono di una sede fisica nel Paese in cui sono costituite?⁵²

- e) Le autorità hanno fornito alle istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate una guida chiara sulle misure che si aspettano che esse adottino ove le imprese non collaborino con loro (ad esempio, segnalando la mancata collaborazione alle autorità competenti, non intraprendendo o non continuando il rapporto d'affari)?
- f) In che modo le imprese verranno a conoscenza dei loro obblighi e delle risorse necessarie per adempiere a tali obblighi? Esiste una guida adeguata che spieghi i loro obblighi ed è disponibile al pubblico? Esistono opportunità adeguate affinché le aziende siano coinvolte e istruite sui loro obblighi?

⁵² Ad esempio, attraverso l'obbligo di almeno una persona fisica che funga da amministratore residente in loco e che abbia accesso alle informazioni sui titolari effettivi.

10. STRUTTURA DEL REGISTRO

78. Uno dei modi per garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi delle persone giuridiche ai sensi della Raccomandazione 24 consiste nello stabilire che tali informazioni siano detenute da un'autorità pubblica o un ente (ad esempio un'autorità fiscale, la UIF, il registro delle imprese, o il registro dei titolari effettivi).⁵³
79. Un registro contenente informazioni sui titolari effettivi può costituire un meccanismo efficace perché consente alle autorità competenti di avere accesso a tali informazioni provenienti da una fonte diretta in modo rapido ed efficiente (spesso in tempo reale). L'efficacia generalmente dipende dalla possibilità per il registro di avvalersi di risorse sufficienti per adempiere alle sue funzioni e poter richiedere informazioni integrative ove sorgano dubbi in relazione alle informazioni ricevute.
80. I registri contenenti informazioni sui titolari effettivi possono essere caratterizzati da forme e impostazioni differenti, in quanto ciascun Paese può, con notevole flessibilità, adattarne l'impostazione al contesto istituzionale in cui i registri operano, nonché alla varietà di persone giuridiche per i cui titolari effettivi è prevista la registrazione. Ciò significa, ad esempio, che i Paesi che operano su base decentrata (in particolare nel caso di Stati federali con competenze a livello subnazionale) possono disporre di molteplici registri operanti in modo indipendente ma interconnesso. In tali casi, è importante garantire la coerenza degli approcci e l'interoperabilità dei sistemi al fine di assicurare che le autorità competenti possano avere accesso costante alle informazioni sui titolari effettivi, indipendentemente da quale sia l'autorità subnazionale che le detenga. Inoltre, è possibile prevedere l'istituzione di registri diversi per persone giuridiche diverse (ad esempio, rispettivamente per società, associazioni o fondazioni), che riflettano la diversa natura di questi tipi di persone giuridiche. Anche in tal caso, i Paesi devono garantire che i diversi registri funzionino coerentemente e che alle autorità competenti sia assicurato un accesso rapido ed efficiente in tutti i casi, indipendentemente dalla configurazione scelta per i registri. In ogni caso, i Paesi devono garantire che l'ambito di applicazione dei loro registri sia sufficientemente ampio da coprire tutte le persone giuridiche rilevanti, ivi incluse quelle estere (piuttosto che un particolare gruppo di persone giuridiche). Spetta ai Paesi assicurare che il registro garantisca un accesso efficiente a informazioni affidabili.
81. La maggior parte delle sfide relative all'attuazione dei registri dei titolari effettivi ha origine a livello istituzionale. Occorre chiedersi: se il registro sia stato istituito per raccogliere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi; se il registro abbia il potere di farlo e se vengano comminate sanzioni proporzionate e dissuasive alle persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti; e se il registro sia dotato di risorse sufficienti per espletare il proprio ruolo.

⁵³ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 7(b)(i). Inoltre, la Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24 (Nota a piè di pagina 11) indica che un ente potrebbe registrare le informazioni sui titolari effettivi unitamente ad altre informazioni (ad esempio, informazioni di base sulla proprietà e sulla costituzione, informazioni fiscali), oppure la fonte delle informazioni potrebbe assumere la forma di registri multipli (ad esempio, rispettivamente per province o distretti, per settori, o per specifici tipi di persone giuridiche quali le ONP), o di un ente privato incaricato di tale compito dall'autorità pubblica.

82. Alcuni Paesi hanno integrato le informazioni sui titolari effettivi all'interno di banche dati già esistenti, quali i registri delle imprese/società. Altri Paesi hanno istituito i registri dei titolari effettivi, alimentati da persone giuridiche, istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate, autorità competenti o, in una certa misura, da segnalazioni automatiche effettuate attraverso registri interconnessi. Le autorità competenti e, in alcuni Paesi, i soggetti obbligati possono accedere a questi registri dei titolari effettivi ed effettuare controlli incrociati tra le informazioni ivi contenute e altre fonti (ad esempio, istituzioni finanziarie e attività e professioni non-finanziarie designate, notai, autorità fiscali o di Borsa o documentazione richiesta alle persone giuridiche).
83. In alcuni Paesi, il notariato dispone di una banca dati centralizzata sui titolari effettivi delle persone giuridiche (ad esempio, una banca dati detenuta da un ente privato incaricato da un'autorità pubblica). Ciò include informazioni adeguate, accurate e aggiornate ottenute e registrate dai notai al momento della costituzione di veicoli societari o dell'esecuzione di determinati altri atti o transazioni da parte di persone e veicoli societari, nonché informazioni sul trasferimento di persone e veicoli societari. In tal modo si dà vita ad un archivio di informazioni sulle aziende utilizzabili per convalidare le informazioni contenute nei registri nazionali delle imprese.
84. È facoltà dei Paesi, inoltre, richiedere alle proprie autorità fiscali di conservare le informazioni relative ai titolari effettivi di determinate persone giuridiche. Le autorità fiscali possono detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate, sia di base sia sui titolari effettivi, in riferimento alle persone giuridiche che dispongono di un reddito e di proprietà, effettuano operazioni immobiliari o assumono dipendenti. Alcuni Paesi richiedono addirittura che tutte le persone giuridiche che effettuano comunicazioni alle autorità fiscali dispongano di un conto bancario e siano soggette al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti per le banche. Ove si utilizzino tali banche dati, le informazioni in esse contenute devono essere adeguate, accurate e aggiornate.
85. I Paesi che si avvalgono di un'autorità pubblica o di un ente che detiene informazioni sui titolari effettivi devono valutare quali risorse e competenze siano necessarie per assicurare il mantenimento del registro e garantire che le informazioni in esso contenute siano adeguate, accurate e aggiornate e che vi si possa accedere in modo rapido ed efficiente. Le medesime considerazioni valgono anche per la gestione, la manutenzione e i meccanismi basati sul rischio attivi all'interno del/dei registro/i per verificare le informazioni. In assenza di risorse sufficienti, anche l'efficacia dell'autorità pubblica o dell'ente che detiene le informazioni sui titolari effettivi sarà compromessa.
86. Inoltre, ove i compiti e i doveri dell'autorità pubblica o dell'ente che detiene le informazioni sui titolari effettivi non siano ben definiti e i poteri e le responsabilità del registro non siano sufficientemente chiari, l'autorità pubblica o l'ente coinvolti non saranno in grado di garantire che i dati contenuti nel registro siano adeguati, accurati e aggiornati.
87. La Raccomandazione 24 consente ai Paesi di prendere in considerazione la possibilità di agevolare l'accesso pubblico alle informazioni sui titolari effettivi. I Paesi devono cercare di assicurare un equilibrio tra l'interesse pubblico generale alla divulgazione dei dati al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e i diritti fondamentali dei titolari effettivi (ad esempio le criticità relative alla protezione dei dati personali e i requisiti giuridici in materia). A tal fine, i Paesi possono considerare di adottare un approccio graduale alla divulgazione delle informazioni. Ad esempio, i Paesi che hanno previsto la possibilità di accesso pubblico possono

considerare la possibilità di definire in modo chiaro ed esaustivo le tipologie di informazioni da rendere disponibili al pubblico, che potrebbero essere di natura più generale (nome, motivo per cui la persona è identificata come titolare effettivo, ragione sociale, domicilio fiscale), così da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi (Cfr. Sezione 13 sull'accesso alle informazioni).

88. Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, alcune quesiti che stimolano considerazioni utili per i Paesi che intendano istituire un registro dei titolari effettivi o integrare le informazioni sui titolari effettivi in una banca dati già esistente:

- a) Esistono impedimenti giurisdizionali o costituzionali all'istituzione di un registro dei titolari effettivi? Ad esempio, in alcuni Paesi, a livello statale/provinciale le autorità sono responsabili della registrazione e regolamentazione delle persone giuridiche e vi sono impedimenti costituzionali che limitano la giurisdizione delle autorità nazionali nell'imporre a tali autorità degli obblighi in materia di titolarità effettiva.
- b) I poteri e i fini statuari del registro sono sufficientemente ampi da adempiere alla funzione di raccolta, verifica e conservazione delle informazioni sui titolari effettivi?
- c) L'autorità o l'ente responsabile del registro dispongono di risorse umane ed economiche sufficienti per raccogliere, verificare e conservare le informazioni sui titolari effettivi? Una buona comprensione e conoscenza del diritto societario può essere necessaria per identificare il titolare effettivo di una struttura giuridica complessa. Analogamente, la comprensione del contesto economico in cui opera l'azienda potrebbe essere utile per comprendere come il controllo possa essere esercitato attraverso altri mezzi (si veda anche la Sezione 4 sulle informazioni sui titolari effettivi). In alcuni Paesi, il registro è in grado di eseguire analisi tematiche/orizzontali sulle persone giuridiche per le quali detenga informazioni in relazione alla titolarità effettiva, che consentono di individuare eventuali valori anomali o informazioni non corrette. Nel disegnare la struttura del registro, i Paesi potrebbero voler considerare se la sua configurazione tecnica consenta o impedisca un tale tipo di analisi.
- d) Esistono meccanismi atti a garantire che le informazioni sui titolari effettivi fornite al registro siano adeguate, accurate e aggiornate? Nel momento in cui vada a costituire una persona giuridica, ciascun richiedente è obbligato a presentare al registro informazioni accurate sui rispettivi titolari effettivi (ad esempio, vietandone la costituzione della persona giuridica se tali informazioni non vengono fornite)? Esistono meccanismi basati sul rischio per monitorare, di tanto in tanto, le informazioni sui titolari effettivi dopo che la persona giuridica sia stata costituita? Il registro verifica l'accuratezza delle informazioni ricevute seguendo un approccio basato sul rischio e utilizzando documenti, dati o informazioni provenienti da fonti attendibili e indipendenti? Esiste un processo che consenta alle autorità, alle istituzioni finanziarie e alle attività e professioni non-finanziarie designate di segnalare al registro eventuali difformità?⁵⁴ Sono adottate misure ragionevoli per porre rimedio

⁵⁴ La coerenza degli standard dei dati e delle definizioni di titolare effettivo tra i registri centrali e i soggetti segnalanti può contribuire a sviluppare una comprensione reciproca e comune. L'incoerenza nella comprensione o nell'attuazione può determinare ulteriori oneri

alle difformità segnalate entro un lasso di tempo adeguato (Cfr. Sezione 7 sulle informazioni accurate)?

- e) Come sono monitorate e registrate nel tempo le variazioni apportate alle informazioni sui titolari effettivi? Le persone giuridiche e/o i titolari effettivi sono tenuti a fornire informazioni al registro entro un lasso di tempo ragionevole (Cfr. Sezione 8 sulle informazioni aggiornate) una volta apportate le modifiche o le correzioni necessarie? Inoltre, sono previsti obblighi periodici di aggiornamento/conferma/rettifica delle informazioni sui titolari effettivi?
- f) Esiste un'autorità competente incaricata di far rispettare l'obbligo di comunicazione al registro? Sono previste sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive da applicare in caso di violazione (ad esempio, in caso di mancata comunicazione al registro o di presentazione di informazioni inesatte o incomplete) in base al quadro giuridico vigente nel Paese?⁵⁵ Ad esempio, se le persone giuridiche hanno l'obbligo di comunicare i nominativi dei propri titolari effettivi, sono previste sanzioni in relazione a tutti gli aspetti rilevanti (ad esempio, per la presentazione di informazioni incomplete/inaccurate)? Le sanzioni sono destinate ai soggetti appropriati?
- g) Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili alle autorità competenti in modo rapido ed efficiente? L'esistenza del registro è sufficientemente pubblicizzata? Sono disponibili informazioni sulle modalità di utilizzo? Il sistema consente alle autorità competenti di ricercare le informazioni sui titolari effettivi contenute nel registro in modo adeguato alle loro esigenze (ad esempio, consente la ricerca per nome della persona giuridica e per nome del titolare effettivo; dispone di strumenti per distinguere tra persone giuridiche e titolari effettivi aventi lo stesso nome; dispone di strumenti per l'aggregazione delle informazioni, ecc.)? Il registro consente l'accesso diretto tramite login da remoto o meccanismi analoghi, oppure le informazioni devono essere richieste al registro? In quest'ultimo caso, la procedura consente comunque alle autorità competenti di ottenere informazioni in modo rapido ed efficiente? Esistono obblighi ben definiti che regolano la divulgazione da parte dell'autorità o dell'ente responsabile del registro al fine di prevenire una divulgazione impropria delle informazioni?

L'autorità pubblica/l'ente che detiene informazioni sulla proprietà effettiva – Caratteristiche a titolo esemplificativo

89. Ove le informazioni sui titolari effettivi siano detenute da un'autorità pubblica o un ente, il meccanismo potrebbe includere tutte le seguenti caratteristiche o alcune di esse:

amministrativi e attivare segnalazioni non necessarie in quanto aventi un nesso minimo o nullo con il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Sono importanti anche le misure atte a gestire il rischio di "soffiata" sulle società/imprese soggette a segnalazione di difformità con un rischio rilevante di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché il feedback fornito ai soggetti segnalanti.

⁵⁵ Cfr. Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 18.

- i. Le aziende (imprese/società) sono tenute a fornire informazioni di base e sui titolari effettivi al registro nazionale al momento della registrazione.
- ii. Le aziende sono tenute a fornire le informazioni di base e sui titolari effettivi regolarmente ed entro un periodo di tempo ragionevole (ad esempio, entro un mese) a seguito di qualsiasi eventuale cambiamento occorso.
- iii. Le imprese sono tenute a rilasciare una dichiarazione (ad esempio, una dichiarazione giurata) in relazione al titolare effettivo e alla struttura della proprietà. Ciò potrebbe prevedere anche la presentazione di copie della documentazione per la verifica dell'identità.
- iv. L'autorità pubblica e/o l'ente che detengono le informazioni sui titolari effettivi sono tenuti, in virtù di un approccio basato sul rischio, a verificare l'identità dei titolari effettivi e assicurarsi che questi soddisfino effettivamente i criteri per essere considerati tali. (Rimando alla Sezione sulla verifica)
- v. Sono previste e comminate sanzioni proporzionate e dissuasive (es. restrizioni al diritto di costituzione) alle aziende che non forniscono informazioni sui titolari effettivi (Cfr. Sezione 16 sulle sanzioni).
- vi. Alle aziende che forniscono informazioni non corrette sono comminate sanzioni amministrative e/o penali proporzionate e dissuasive. Anche il rappresentante dell'impresa potrebbe essere ritenuto personalmente responsabile. (Cfr. Sezione 16 sulle sanzioni).
- vii. L'autorità pubblica o l'ente incaricato che detengono le informazioni sui titolari effettivi applicano regolarmente tali sanzioni in caso di violazione degli obblighi o segnalano le violazioni all'autorità competente.
- viii. L'autorità pubblica/l'ente che detiene le informazioni sui titolari effettivi assume un ruolo proattivo, ivi incluso il controllo delle informazioni rispetto ad altre fonti (esempio: registri dei soci azionisti, della popolazione, o dell'identità a livello nazionale) attraverso una verifica basata sul rischio, l'uso di tecnologie, ecc. per identificare anomalie o incongruenze e ridurre il rischio di frode in relazione ai documenti di supporto o di divulgazione impropria.
- ix. Le informazioni sui titolari effettivi in possesso di un'autorità o di un ente pubblico sono registrate in formato digitale e sono ricercabili. La funzione di ricerca supporta la ricerca per campi multipli.
- x. Le autorità competenti hanno accesso rapido ed efficiente a tutte le informazioni sui titolari effettivi detenute on line da un'autorità pubblica o da un ente, ivi inclusa la capacità di ricerca completa.
- xi. L'autorità pubblica o l'ente che detengono le informazioni sui titolari effettivi sono in grado di identificare gli indicatori di uso improprio o di attività anomala (*red flag*) all'interno del database.
- xii. Le informazioni di base sulle aziende sono rese disponibili al pubblico; alcune o tutte le informazioni sui titolari effettivi potrebbero essere rese pubbliche o disponibili almeno alle istituzioni finanziarie e alle attività e professioni non-finanziarie designate.
- xiii. Le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non-finanziarie designate e, se del caso, le autorità competenti segnalano eventuali difformità (rimando alla Sezione sull'accuratezza) riscontrate tra le informazioni sui titolari

effettivi in possesso dell'autorità pubblica o dell'ente e le informazioni sui titolari effettivi a loro disposizione. L'autorità pubblica o l'ente che detengono le informazioni sui titolari effettivi e/o altre autorità competenti intraprendono le azioni appropriate per correggere le informazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

- xiv. L'autorità pubblica o l'ente che detengono informazioni sui titolari effettivi possono, inoltre, ottenere e detenere informazioni sui soci azionisti delle società oltre alle informazioni sui relativi titolari effettivi.
- xv. L'autorità pubblica o l'ente che detengono informazioni sui titolari effettivi raccolgono informazioni sul consiglio di amministrazione, sull'alta dirigenza e su qualsiasi altra persona fisica autorizzata ad agire per conto dell'azienda (impresa/società).
- xvi. Il meccanismo è integrato con altri approcci atti a garantire che le informazioni sui titolari effettivi di un'azienda possano essere ottenute tempestivamente da un'autorità competente.⁵⁶
- xvii. Sono previste salvaguardie per la protezione dei dati e della privacy, tra cui restrizioni sulle informazioni rese disponibili ai diversi utenti del registro e altre informazioni sui titolari effettivi, nonché fonti per prevenire la divulgazione impropria di tali informazioni.

⁵⁶ Cfr. Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 7(a) e paragrafo 7(c).

11. MECCANISMI E FONTI PER OTTENERE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE: CARATTERISTICHE DEI MECCANISMI ALTERNATIVI

90. E' facoltà dei Paesi decidere di attuare l'approccio multiplo di cui alla Raccomandazione 24 avvalendosi di un meccanismo alternativo al registro dei titolari effettivi se tale meccanismo garantisce alle autorità competenti un accesso efficiente a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi.⁵⁷ In tale contesto, l'efficienza si riferisce a un accesso rapido e attendibile (ossia attraverso una fonte attendibile), senza ritardi ingiustificati, consentendo alle autorità competenti, in particolare alle forze dell'ordine e all'UIF, di condurre celermente indagini e analisi.
91. I Paesi dispongono della flessibilità sufficiente per sviluppare un meccanismo alternativo che sia in linea con i loro rischi specifici, la rilevanza e il contesto, a condizione che l'approccio garantisca alle autorità competenti un accesso efficiente a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi. Ove procedano ad adottare un approccio basato su un meccanismo alternativo, i Paesi possono fare affidamento su una o più fonti di informazione esistenti. L'onere di garantire l'esistenza di un meccanismo specifico che fornisca un accesso efficiente a informazioni affidabili è a carico dei Paesi. Il meccanismo o i meccanismi in essere devono ricomprendere un processo o un sistema chiaro e completo (o più processi o sistemi chiari e completi) attraverso cui le autorità competenti siano in grado di accedere a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi.
92. I Paesi che decidono di avvalersi di un meccanismo alternativo devono tenere conto delle seguenti considerazioni in sede di progettazione dei loro meccanismi alternativi:
- i. **Quadro giuridico/operativo** – Esiste un quadro giuridico chiaro che consente alle autorità competenti di accedere alle informazioni e/o autorizza la fonte di tali informazioni a divulgarle ad altre autorità competenti? Esiste un quadro giuridico che protegge la fonte delle informazioni da responsabilità legate alle divulgazioni autorizzate? Esiste un quadro giuridico che impone alla fonte delle informazioni di divulgarle tempestivamente alle autorità? In assenza di un quadro giuridico specifico, le autorità competenti dispongono di poteri sufficienti per richiedere informazioni utilizzando il meccanismo alternativo?
 - ii. **Ambito di applicazione** – L'ambito di applicazione del meccanismo alternativo è sufficientemente ampio per ricomprendere tutte le persone giuridiche rilevanti, ivi incluse quelle estere (anziché un particolare gruppo di persone giuridiche)? Sono altresì coperte le persone giuridiche nazionali che possono presentare rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, ma che non sono clienti di specifiche istituzioni finanziarie o attività/professioni non-finanziarie designate?
 - iii. **Risorse** – L'ente o gli enti responsabile/i del meccanismo alternativo dispone/dispongono di risorse umane ed economiche sufficienti per garantire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi?

⁵⁷ Cfr. Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 7(b)(ii). (Consultare anche le Sezioni 6-8 sulle formazioni adeguate e aggiornate sui titolari effettivi).

- iv. **Consapevolezza** – Esistono linee guida chiare per sensibilizzare le autorità competenti (in particolare forze di polizia e UIF) circa il meccanismo alternativo attraverso il quale possono accedere a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi? Le autorità competenti possiedono una chiara comprensione delle modalità di accesso alle informazioni sui titolari effettivi attraverso il meccanismo alternativo? Le fonti di informazioni sui titolari effettivi possiedono una chiara comprensione dei propri obblighi di comunicazione nell'ambito del meccanismo alternativo?
 - v. **Capacità di risposta** – Quando le autorità competenti richiedono informazioni sui titolari effettivi per il tramite del meccanismo alternativo, l'accesso alle informazioni è rapido ed efficiente? Esiste un processo o un sistema specifico volto ad agevolare un accesso rapido? Ad esempio, se le informazioni sui titolari effettivi sono detenute da diversi soggetti, le autorità competenti hanno stabilito un processo atto ad ottenere l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi attraverso un singolo punto di contatto o per il tramite dei diversi soggetti che detengono le informazioni sui titolari effettivi al fine di prevenire ritardi ingiustificati nel ricevere informazioni da diversi soggetti?
 - vi. **Qualità** – Il meccanismo alternativo fornisce informazioni complete e attendibili? Sono in atto misure volte a garantire che le informazioni siano adeguate, accurate e aggiornate?⁵⁸ Se il meccanismo alternativo non costituisce di per sé una fonte di informazioni, la fonte/le fonti sottostante/i soddisfa(n) l'obiettivo di ottenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate (cioè, la fonte che detiene le informazioni esegue il controllo di qualità e le misure di verifica delle informazioni sui titolari effettivi)? La fonte che detiene le informazioni sui titolari effettivi possiede una buona comprensione e conoscenza del diritto societario e/o di strutture giuridiche complesse, e altre competenze rilevanti atte a contribuire a identificare i titolari effettivi appropriati? Se le autorità competenti si affidano a più fonti per identificare i titolari effettivi, c'è coerenza nei dati attinti dalle varie fonti? Esiste una procedura atta a risolvere eventuali discrepanze tra i dati?
 - vii. **Controllo e protezione dei dati** – Sono in atto misure di controllo, vigilanza o meccanismi equivalenti (ad esempio, sanzioni appropriate) per garantire che il meccanismo alternativo fornisca un accesso efficiente alle informazioni sui titolari effettivi, tenendo conto delle criticità in materia di protezione dei dati e riservatezza? Le parti che detengono le informazioni sui titolari effettivi dispongono di protocolli di accesso e salvaguardie adeguate a garantire la protezione dei dati? Le autorità competenti che richiedono informazioni sui titolari effettivi dispongono di protocolli di accesso e salvaguardie adeguate a garantire la protezione dei dati?
93. I Paesi dovranno sviluppare uno o più meccanismi specifici atti a garantire un accesso efficiente alle informazioni sui titolari effettivi nell'ambito del meccanismo alternativo, ad esempio un portale/sito web elettronico di comunicazione sicura che consenta alle autorità competenti di contattare più fonti contemporaneamente e di garantire una

⁵⁸ Cfr. Sezioni 6-8 sulle informazioni adeguate e aggiornate sui titolari effettivi.

risposta rapida sulle rilevanti informazioni sui titolari effettivi. I Paesi devono attuare misure specifiche, anche in termini di verifica e supervisione, per garantire che le informazioni sui titolari effettivi siano adeguate, accurate e aggiornate. Questi due elementi (informazioni di elevata qualità sulle fonti e sistema di accesso efficiente) possono costituire un meccanismo alternativo.

94. Di seguito sono riportati alcuni esempi di fonti di informazioni (che possono essere basate su informazioni legate agli obblighi di adeguata verifica della clientela) che i Paesi possono utilizzare per sviluppare meccanismi alternativi:
- a) un registro dei conti bancari che identifichi le persone giuridiche che detengono conti bancari, conti di pagamento e altri servizi finanziari (ad esempio, conti di deposito o di investimento)
 - b) un'autorità pubblica che detenga informazioni sulle istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate con cui una persona giuridica intrattenga un rapporto d'affari continuativo;
 - c) un sistema con informazioni di "*credit bureau*" che raccolga e tenga aggiornate le informazioni sulle persone giuridiche che intrattengono rapporti creditizi con istituzioni finanziarie.
95. Le informazioni sui titolari effettivi ottenute e detenute dalle istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate (ai sensi della Raccomandazione 10/22) non sono di per sé sufficienti per costituire un meccanismo alternativo. Tuttavia, i Paesi possono considerare di utilizzare tali informazioni per sviluppare un meccanismo alternativo al fine di garantire alle autorità competenti un accesso efficiente a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi. Le soluzioni digitali emergenti possono dare origine a ulteriori possibilità per i Paesi di sviluppare i propri meccanismi alternativi.

12. ULTERIORI MISURE INTEGRATIVE

96. Nell'applicare un approccio multiplo, ossia sviluppato su più fronti, per garantire che la titolarità effettiva di una società possa essere individuata tempestivamente dalle autorità competenti (si veda la Sezione 5 sull'approccio multiplo), i Paesi devono utilizzare, ove necessario, informazioni supplementari⁵⁹, tra cui, ad esempio:
- a) informazioni in possesso di altre autorità di regolamentazione/vigilanza;
 - b) informazioni in possesso delle Borse valori;
 - c) informazioni ottenute dalle istituzioni finanziarie in conformità alla Raccomandazione 10;
 - d) informazioni ottenute dalle attività e professioni non-finanziarie designate in conformità alla Raccomandazione 22.
97. Per quanto concerne il Punto (a), i Paesi possono fare affidamento sugli accordi di condivisione delle informazioni in vigore con le autorità di regolamentazione finanziaria e/o altri organi di vigilanza al fine di valutare e migliorare la qualità delle proprie informazioni sui titolari effettivi. Tali accordi offrono ai Paesi un'ulteriore opportunità di rivedere e mettere in discussione le informazioni in loro possesso sui titolari effettivi. Ciò può aiutare le autorità competenti a individuare quelle informazioni che non siano accurate o aggiornate. A tal fine, si potrebbero stabilire contatti con altre autorità di regolamentazione/vigilanza per verificare che le informazioni fornite sui titolari effettivi siano effettivamente accurate, sulla base delle informazioni in possesso dell'altra autorità di regolamentazione o di altri organismi che operino sotto l'autorità delegata dell'ente di vigilanza.
98. Le fonti di informazione "aperte", quali quelle delineate al Punto b), possono fornire alle autorità competenti ulteriori strumenti per ottenere e verificare informazioni. Se una società è quotata in Borsa e soggetta a requisiti di adeguata trasparenza della titolarità effettiva, i Paesi possono considerare di consentire l'utilizzo di tali informazioni per convalidare le informazioni sui titolari effettivi (Cfr. Sezione 18 sull'applicabilità dei regimi normativi in materia).
99. Ulteriori misure integrative possono essere costituite da informazioni ottenute dalle istituzioni finanziarie e dalle attività e professioni non-finanziarie designate in conformità alle Raccomandazioni 10 e 22. I Paesi possono fare affidamento su un settore delle istituzioni finanziarie effettivamente regolamentato, che possa fornire informazioni sui titolari effettivi ottenute in conformità alla Raccomandazione 10, come indicato al Punto (c). Ai sensi della Raccomandazione, i Paesi devono richiedere alle istituzioni finanziarie di adottare misure ragionevoli per verificare l'identità dei titolari effettivi, in modo tale che l'istituzione finanziaria sia certa di conoscere l'identità del titolare effettivo. Inoltre, i Paesi devono richiedere alle istituzioni finanziarie di comprendere la struttura di proprietà e controllo del cliente e il relativo profilo commerciale e di rischio. L'obbligo di comprendere la struttura di proprietà e controllo e il profilo di rischio dovrebbe essere permanente.⁶⁰
100. Laddove un Paese si affidi in larga misura a un settore di attività e professioni non-finanziarie designate efficacemente regolamentato e coinvolto nella costituzione di società (in particolare: fornitori di servizi a *trust* e società; avvocati; notai; commercialisti), come osservato al Punto (d), ulteriori misure supplementari possono

⁵⁹ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 7(c).

⁶⁰ Cfr. Sezione 3 sulla valutazione del rischio.

essere costituite da informazioni detenute da tali attività e professioni non-finanziarie designate in conformità con la Raccomandazione 22.

101. Per utilizzare le informazioni in possesso delle istituzioni finanziarie e delle attività e professioni non-finanziarie designate come misura aggiuntiva, è inoltre essenziale disporre di efficaci sistemi di monitoraggio e supervisione delle istituzioni finanziarie e delle attività e professioni non-finanziarie designate per garantire che rispettino gli obblighi legati all'adeguata verifica della clientela. L'attuazione di tali obblighi deve essere ricompresa in qualsiasi meccanismo globale al fine di accrescere il grado di trasparenza dei veicoli societari. È di particolare importanza estendere tali obblighi alle aziende e alle professioni che sono spesso coinvolte nella costituzione e gestione di veicoli societari (tra cui: fornitori di servizi a *trust* e società; avvocati; notai; commercialisti). Un regime regolamentato per le istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate includerebbe un efficace regime sanzionatorio per reati quali il mancato aggiornamento tempestivo delle informazioni, l'omissione di informazioni e la presentazione di informazioni inesatte alle autorità, e ne assicurerebbe l'effettiva applicazione.
102. Anche se le informazioni sui titolari effettivi saranno rese disponibili attraverso altri approcci (Cfr. Sezione 5 sull'approccio multiplo), la disponibilità di tali informazioni non esonera tuttavia le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non-finanziarie designate dai loro obblighi ai sensi, rispettivamente, delle Raccomandazioni 10 e 22. Ad ogni modo, i suddetti soggetti non devono basarsi esclusivamente su tali informazioni in sede di espletamento dell'adeguata verifica della clientela.

13. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Accesso da parte delle Autorità competenti

103. Le autorità competenti, in particolare le forze di polizia e le UIF, devono disporre di tutti i poteri necessari per ottenere tempestivamente accesso sia alle informazioni di base sia alle informazioni sui titolari effettivi detenute dalle parti interessate, sebbene le caratteristiche di tale accesso possano variare a seconda del soggetto che detenga le informazioni e del quadro giuridico nazionale in vigore.
104. Nel caso di informazioni di base e sui titolari effettivi detenute o ottenute da un'autorità pubblica o da un ente, o attraverso un meccanismo alternativo, l'accesso deve essere rapido ed efficiente, il che significa che dovrebbe essere veloce e attendibile, senza ritardi o impedimenti ingiustificati. Le autorità competenti devono essere sufficientemente informate per sapere quale autorità pubblica o ente o meccanismo alternativo detenga informazioni di base e sui titolari effettivi che siano adeguate, accurate e aggiornate, e su come accedervi. Nel caso delle informazioni di base e sui titolari effettivi detenute da aziende, è necessario che le autorità preposte all'applicazione della legge e, ove il quadro nazionale lo consenta, le altre autorità competenti, possano accedere tempestivamente a tali informazioni, con la piena collaborazione dell'azienda stessa. Si riconosce che tale accesso sarebbe più comune nel contesto di indagini, e generalmente soggetto all'emissione di un ordine di produzione di informazioni o ordine equivalente che imponga la divulgazione delle informazioni all'autorità competente. Infine, le autorità competenti devono essere sufficientemente informate su quali misure supplementari (come discusso nella Sezione 12) sono a loro disposizione per accedere alle informazioni di base e sui titolari effettivi, ove necessario.
105. Le parti in possesso di informazioni rilevanti devono comprendere i propri obblighi di divulgazione, cooperare pienamente con le autorità competenti e fornire le informazioni il più rapidamente possibile ed entro un termine che consenta alle autorità di svolgere debitamente le rispettive funzioni. Nell'attuazione di tale requisito, i Paesi devono garantire l'esistenza di un chiaro quadro giuridico o normativo che autorizzi l'accesso e la divulgazione delle informazioni e che protegga, ove necessario, le fonti delle informazioni dalle responsabilità legate alle divulgazioni autorizzate.

Accesso alle informazioni nel corso dello svolgimento di pubblici appalti

106. Inoltre, i Paesi devono garantire che le autorità pubbliche a livello nazionale e altri soggetti, a seconda dei casi, dispongano dei poteri necessari per ottenere tempestivamente le informazioni di base e sui titolari effettivi delle persone giuridiche nel corso dello svolgimento di appalti pubblici. Di seguito sono riportate alcune considerazioni sull'attuazione di questo obbligo:
- a) **Quadro di riferimento** – I Paesi devono assicurarsi che esista un quadro di riferimento che metta in condizione/autorizzi le autorità pubbliche a livello nazionale e altri soggetti, a seconda dei casi, di/ad accedere tempestivamente alle informazioni di base e sui titolari effettivi delle persone giuridiche che partecipano a gare d'appalto (offerenti) e delle persone giuridiche che si aggiudicano i contratti (beneficiari). Tale obbligo può essere attuato in diversi modi, ovvero:

- i. Rendere obbligatorio, ai fini della partecipazione ad appalti pubblici, che gli offerenti e i beneficiari dei contratti forniscano informazioni di base e sui rispettivi titolari effettivi⁶¹ direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un estratto del pertinente registro) alle autorità competenti per gli appalti pubblici. Laddove gli offerenti e i beneficiari dei contratti esibiscano le informazioni di base e sui titolari effettivi direttamente alle autorità competenti per gli appalti pubblici, i Paesi possono fornire alle autorità pubbliche competenti l'accesso alle informazioni contenute in uno o più registri o all'interno di un meccanismo alternativo, nonché attraverso eventuali misure supplementari (Cfr. Sezioni 10-12), anche per eventuali esigenze di verifica nel corso dello svolgimento di appalti pubblici.
- ii. Fornire alle autorità competenti per gli appalti pubblici l'accesso alle informazioni di base e sui titolari effettivi in relazione agli offerenti e ai beneficiari del contratto detenute da un'autorità pubblica o ente (anche accedendo alle informazioni sui titolari effettivi detenute da uno o più registri pubblici) o da un meccanismo alternativo, nonché attraverso eventuali misure integrative (Cfr. Sezioni 10-12), anche per eventuali esigenze di verifica, se del caso, nel corso dello svolgimento di appalti pubblici.
- iii. Consentire alle autorità pubbliche competenti di fare affidamento su altre informazioni di base e sui titolari effettivi disponibili al pubblico su offerenti e beneficiari di pubblici appalti, ad esempio sulle informazioni contenute in un database sugli appaltatori. Tali informazioni devono essere adeguate, accurate e aggiornate.

Indipendentemente dalle misure utilizzate per soddisfare tale requisito, i Paesi devono assicurarsi che il quadro giuridico tuteli, ove necessario, la fonte o le fonti delle informazioni da eventuali responsabilità legate alle divulgazioni autorizzate.

- b) **Considerazioni operative** – Dal punto di vista operativo, i Paesi devono assicurarsi che le autorità pubbliche competenti siano sufficientemente informate su quali fonti di informazioni di base e sui titolari effettivi siano effettivamente disponibili nel corso dello svolgimento di appalti pubblici e su come accedere a tali informazioni. A prescindere dalla fonte delle informazioni (che si tratti di offerenti, registri, ecc.), i Paesi devono garantire che le parti comprendano i propri obblighi di divulgazione e agevolino il tempestivo accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate. Per ciò che concerne le questioni specifiche relative all'ambito di applicazione (ad esempio, se il requisito debba essere applicato solo ai contratti al di sopra di una certa soglia di valore), i Paesi devono basarsi sugli appalti pubblici esistenti e su eventuali altri quadri e processi pertinenti e decidere in merito a tali questioni sulla base del rischio, del contesto e della rilevanza. I Paesi possono prendere in considerazione la possibilità di rendere pubbliche le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei contratti, in particolare laddove il loro quadro

⁶¹ In generale, le informazioni sui titolari effettivi fornite alle autorità di aggiudicazione degli appalti non sarebbero dissimili da quelle che gli offerenti e i destinatari/beneficiari dei contratti fornirebbero alle loro istituzioni finanziarie o alle attività e professioni non-finanziarie designate, il che consentirebbe di fornire tempestivamente tali informazioni e di ridurre al minimo gli oneri normativi.

normativo sugli appalti pubblici preveda già l'accesso pubblico ai contratti di appalto aggiudicati.

Accesso da parte delle istituzioni finanziarie, delle attività e professioni non-finanziarie designate, delle autorità competenti di altri Paesi e del pubblico⁶²

107. I Paesi devono richiedere che i loro registri delle imprese/società forniscano o agevolino il tempestivo accesso da parte degli intermediari finanziari, delle attività e professioni non-finanziarie designate e delle autorità competenti di altri Paesi alle informazioni pubbliche in loro possesso e, perlomeno, alle seguenti informazioni di base sulle persone giuridiche (si veda la Sezione 3 sulle informazioni di base): nome/denominazione della società, prova della costituzione, forma giuridica e status, indirizzo della sede legale, atti normativi essenziali (ad esempio, atto costitutivo e statuto), un elenco degli amministratori e un identificativo unico quale un numero di identificazione fiscale o equivalente (laddove esista).⁶³
108. I Paesi devono inoltre prendere in considerazione la possibilità di agevolare l'accesso tempestivo per le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non-finanziarie designate alle seguenti informazioni integrative sulle persone giuridiche, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e sostenere gli sforzi di verifica supplementare, quali la segnalazione di difformità, nel rispetto delle adeguate garanzie di protezione dei dati e della privacy (Cfr. Sezione 7 sulle informazioni accurate):
- i. un registro dei soci azionisti o dei membri, contenente i loro nominativi, il numero di azioni detenute da ciascun socio azionista⁶⁴ e le categorie di azioni (ivi compresa la natura dei diritti di voto associati); e
 - ii. informazioni sui titolari effettivi conservate in uno o più registri o attraverso un meccanismo alternativo, nonché attraverso eventuali misure supplementari (discusse nelle Sezioni 10-12).
109. È facoltà dei Paesi, infine, valutare la possibilità di agevolare l'accesso pubblico alle informazioni di base e sui titolari effettivi. L'accesso pubblico a tali informazioni può consentire alla società civile, ad altre organizzazioni e a singoli individui di effettuare controlli incrociati, il che può a sua volta contribuire a garantire che le informazioni siano accurate, adeguate e aggiornate, e ad individuare potenziali usi impropri delle persone giuridiche (ad esempio, in schemi di evasione fiscale, frode o corruzione). Tuttavia, il mero accesso pubblico non costituisce di per sé un meccanismo sufficiente a garantire l'accuratezza delle informazioni. Nel valutare la portata e le modalità dell'accesso pubblico alle informazioni, i Paesi devono tener conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati e considerare altre criticità legate alla privacy, alla sicurezza e alla riservatezza. I Paesi devono altresì considerare l'opportunità di limitare le tipologie di informazioni di base e sui titolari effettivi rese disponibili al pubblico o applicare un approccio multi-livello alla divulgazione delle informazioni

⁶² Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 13.

⁶³ La Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 15(a), richiede anche che lo status di candidato sia incluso nelle informazioni pubbliche. Si veda la Sezione 15 per ulteriori indicazioni sugli accordi di intestazione di soggetti prestanome delegati ad agire per conto di una terza persona (*nominee arrangements*).

⁶⁴ È applicabile al titolare di tutte le azioni nominative.

(dalle informazioni di base a quelle dettagliate), ad esempio sulla base del legittimo interesse.

Costi di accesso

110. Ove si contempli una struttura tariffaria per l'accesso alle informazioni di base e sui titolari effettivi, i Paesi devono garantire che, in generale, tale sistema, non determini inutili ritardi o ostacoli l'accesso efficiente e rapido alle informazioni di base e sui titolari effettivi di cui le autorità competenti devono poter disporre. In assenza di solida evidenza in tal senso, sarebbe buona norma garantire che nel corso dello svolgimento di pubblici appalti, le autorità competenti e le autorità pubbliche a livello nazionale e altri soggetti, se del caso, possano accedere gratuitamente a tali informazioni. Per gli altri, per favorire l'obiettivo di rendere le informazioni sufficientemente disponibili, sarebbe buona norma che le tariffe applicate siano proporzionate o non superino i costi amministrativi della messa a disposizione delle informazioni, ivi inclusi i costi di manutenzione e gli sviluppi futuri del registro o del meccanismo alternativo.

14. MECCANISMI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI POSSIBILE USO IMPROPRIO DELLE AZIONI AL PORTATORE E DELLE GARANZIE SULLE AZIONI AL PORTATORE

111. La Raccomandazione 24 e la relativa Nota Interpretativa specificano che i Paesi non devono consentire alle persone giuridiche di emettere azioni al portatore e/o garanzie su azioni al portatore e sono tenuti ad adottare misure atte a prevenire l'uso improprio di azioni al portatore e garanzie su azioni al portatore. Eventuali azioni al portatore o garanzie su azioni al portatore in essere devono essere immobilizzate o convertite in azioni nominative.

Definizioni

112. Le azioni al portatore e le garanzie su azioni al portatore sono descritte nel Glossario GAFI come segue:

Riquadro 4. Definizione di "azioni al portatore" e "garanzie sulle azioni al portatore" nel Glossario delle Raccomandazioni GAFI

Per "*azioni al portatore*" si intendono strumenti negoziabili che attribuiscono la proprietà di una persona giuridica alla persona che detiene il certificato fisico di azione al portatore, ed eventuali analoghi strumenti non tracciabili. La definizione non si riferisce a forme dematerializzate e/o registrate di certificati azionari il cui titolare sia identificabile.

Per "*garanzie su azioni al portatore*" si intendono strumenti negoziabili che conferiscono il diritto di proprietà all'interno di una persona giuridica in possesso del certificato fisico di garanzia sulle azioni al portatore, ed eventuali analoghe/i garanzie o strumenti non tracciabili. La definizione non si riferisce a garanzie in forma dematerializzata e/o registrata o ad altri strumenti il cui titolare sia identificabile. Non si riferisce, inoltre, ad eventuali strumenti che conferiscono solo il diritto ad acquisire la proprietà su una persona giuridica a determinate condizioni, ma non la proprietà o il diritto alla proprietà, a meno che e fino a quando gli strumenti non siano esercitati.

113. Le caratteristiche principali delle azioni al portatore e delle garanzie sulle azioni al portatore sono le seguenti:
- i. certificato fisico delle azioni al portatore o certificato di garanzia sulle azioni al portatore; e
 - ii. titolarità non tracciabile.
114. La definizione ricomprende anche altri strumenti o garanzie analoghi non tracciabili. Le azioni al portatore e le garanzie su azioni al portatore sono esposte a rischi maggiori in termini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a causa dell'occultamento della titolarità/proprietà dei certificati. Tuttavia, la definizione non ricomprende le azioni al portatore o le garanzie su azioni al portatore di nuova emissione o pre-esistenti di una società quotata in Borsa e soggetta a obblighi di comunicazione (in base al regolamento della Borsa valori, o leggi o atti vincolanti) che

impongono il rispetto di obblighi atti a garantire un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva⁶⁵.

Variazioni apportate ad azioni al portatore e garanzie su azioni al portatore

115. In alcune giurisdizioni le persone giuridiche e i dispositivi giuridici possono avere caratteristiche simili a quelle delle garanzie sulle azioni al portatore, pur non rientrando nella relativa descrizione per i seguenti motivi:

- i. In primo luogo, uno strumento fisico negoziabile al portatore dematerializzato (conversione della forma delle azioni da certificati fisici a registrazioni elettroniche) e/o registrato non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della Raccomandazione 24 ove sia possibile identificare il titolare dello strumento, nel caso in cui lo strumento sia intestato al titolare o a un prestanome (*nominee*). Ad esempio, se tutti i titoli finanziari sono dematerializzati *de lege* (cioè se non viene emesso alcun certificato fisico)⁶⁶, i titoli al portatore sono, in linea di principio, dimostrati da una registrazione contabile a nome del rispettivo titolare⁶⁷ all'interno di un registro detenuto da un intermediario finanziario autorizzato denominato "custode". Ciò è in contrasto con i titoli nominativi che sono riportati direttamente nei registri del soggetto emittente.
- ii. In secondo luogo, ove esista un certificato fisico di strumento al portatore negoziabile, questo può rientrare nell'ambito di applicazione della Raccomandazione 24 solo quando, in base alla legge applicabile, non esiste alcun meccanismo che garantisca la tracciabilità di tale azione al portatore. Al contrario, il certificato non potrà rientrare nell'ambito di questa raccomandazione se, ai sensi della legge vigente, l'identità del titolare dell'azione o della garanzia sull'azione deve essere registrata presso un intermediario, conferendo a quest'ultimo il diritto di rivelare a un soggetto emittente l'identità del titolare dell'azione al portatore o della garanzia sull'azione al portatore. Ciò si verifica in circostanze molto circoscritte, ad esempio quando le azioni sono quotate in Borsa o è preclusa la possibilità di certificare individualmente il diritto di proprietà, e le azioni sono in ogni caso immobilizzate presso una banca di compensazione e deposito titoli o un depositario, in particolare un depositario centrale accreditato o un depositario centrale riconosciuto in un paese terzo. Pertanto, il soggetto emittente sarà in grado di rintracciare le partecipazioni societarie rilevanti lungo la catena di comando fino al singolo azionista grazie agli obblighi di comunicazione al mercato dei capitali o alle disposizioni che stabiliscono il diritto di ottenere tali informazioni dagli intermediari. In altri esempi, i certificati fisici possono essere generati e detenuti da un depositario centrale solo in relazione a ricevute di deposito che rappresentano titoli destinati a essere detenuti esclusivamente al di fuori del territorio nazionale. La tracciabilità di questi certificati è assicurata dal depositario centrale dei titoli.

⁶⁵ Cfr. Nota a piè di pagina 61 relativa alla Raccomandazione 24 del GAFI.

⁶⁶ Ad esempio, in Francia, a partire dalla Legge No. 83-1179 del 29 dicembre 1983. Si noti inoltre che dall'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 2017-1674, i titoli possono essere registrati anche attraverso strumenti DLT (*dispositif d'enregistrement électronique partagé*).

⁶⁷ Articolo L. 228-1 del *Code de Commerce* francese.

Gamma di misure di conversione/immobilizzazione

116. Per ciò che concerne le azioni al portatore già esistenti, lo Standard richiede ai Paesi di adottare misure atte a prevenire e mitigare i rischi attraverso una serie di azioni di conversione/immobilizzazione entro un periodo di tempo ragionevole.
117. In termini di conversione, si potrebbero prendere in considerazione i seguenti tipi di misure a seconda che le azioni al portatore siano o meno detenute da un intermediario abilitato e soggetto a vigilanza:
- a) Nel caso di azioni non detenute da un intermediario:
 - i. obbligo per il titolare delle azioni di far intermediare le proprie azioni presso un intermediario abilitato e soggetto a vigilanza con l'obbligo per quest'ultimo di identificare il titolare effettivo delle azioni al portatore; o
 - ii. obbligo per il soggetto che emette le azioni al portatore di modificare il proprio statuto per consentire l'emissione di sole azioni nominative;
 - b) Nel caso di azioni detenute da un intermediario, si potrebbe prevedere l'applicazione di una delle seguenti misure:
 - i. L'intermediario sarebbe soggetto all'obbligo di identificare il titolare effettivo delle azioni al portatore; oppure
 - ii. L'intermediario sarebbe responsabile di far convertire le azioni al portatore in un altro formato: dematerializzazione di azioni nominative.
118. Per ciò che concerne l'immobilizzazione, i certificati azionari al portatore e le garanzie sulle azioni al portatore possono essere immobilizzati richiedendone il deposito presso un'istituzione finanziaria o un intermediario abilitato regolamentati, con accesso tempestivo alle informazioni da parte delle autorità competenti. Ove soggetto a vigilanza, un intermediario abilitato potrebbe essere il custode adeguato per i certificati azionari al portatore e le garanzie sulle azioni al portatore.
119. Nel momento in cui divengono i custodi di certificati di azioni al portatore e di garanzie sulle azioni al portatore, le istituzioni finanziarie e gli intermediari abilitati regolamentati devono procedere all'identificazione completa del portatore al fine di registrare le informazioni pertinenti per le autorità competenti. Devono essere predisposte procedure adeguate atte a garantire che le autorità competenti ricevano tempestivamente le informazioni in possesso dell'istituzione finanziaria o dell'intermediario abilitato.

Tempistica per l'immobilizzazione/ conversione di certificati azionari al portatore e garanzie sulle azioni al portatore

120. Lo Standard richiede ai Paesi di adottare le misure di cui sopra entro un lasso di tempo ragionevole. Tenendo conto del tempo necessario per apportare i necessari emendamenti legislativi/amministrativi e sulla base dell'esperienza di alcune

giurisdizioni nell'applicazione di tali misure, il suddetto periodo potrebbe essere pari a circa due anni.⁶⁸ Di seguito sono illustrate alcune iniziative intraprese da Paesi:

Riquadro 5. FRANCIA

Per illustrare il presente punto, occorre specificare che quando ha imposto la dematerializzazione di tutti i "titoli al portatore", la legge francese, datata 30 dicembre 1982, non ha prescritto l'obbligo giuridico di convertire le azioni al portatore fisiche già esistenti in azioni al portatore dematerializzate. La legge francese in questione prevedeva sanzioni indirette che avrebbero agito da incentivo alla conversione delle azioni fisiche al portatore già in circolazione. I titolari di tali azioni fisiche al portatore avevano 18 mesi di tempo, a partire dall'entrata in vigore della legge, per far registrare le proprie azioni. Laddove non avessero registrato le azioni in tempo utile, i titolari sarebbero stati privati del diritto di voto. Le rimanenti azioni fisiche al portatore dovevano essere vendute dal soggetto emittente cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge. I dirigenti dei soggetti emittenti che non hanno applicato tale procedura sono stati penalizzati fiscalmente.

121. Un'altra misura possibile consisterebbe nel convertire le azioni al portatore in azioni nominative dopo un certo periodo di tempo (che potrebbe essere pari a due anni). Di seguito sono illustrate alcune misure adottate a riguardo dai Paesi:

Riquadro 6. SVIZZERA

La legge svizzera nota come "*Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales*" limitava l'utilizzo delle azioni al portatore alle società quotate in Borsa o alle azioni al portatore intermedie. Per tutte le altre tipologie di azioni, la legge in questione prevedeva la conversione automatica delle azioni al portatore in azioni nominative 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

122. Prima che l'immobilizzazione/conversione sia completata, in linea con gli Standard GAFI, i Paesi devono richiedere ai titolari di strumenti al portatore di darne notifica all'azienda e di richiedere a quest'ultima di registrare la loro identità prima di poter esercitare qualsiasi diritto ad essi associato. Inoltre, al fine di semplificare la conversione delle azioni al portatore e delle garanzie sulle azioni al portatore già esistenti in azioni nominative, i Paesi possono considerare di stabilire un periodo ad interim limitato e al termine del quale le azioni al portatore e le garanzie sulle azioni al portatore esistenti saranno convertite o immobilizzate o, in ultimo, cancellate.

⁶⁸ Prevedendo che i Paesi comincino ad apportare i necessari emendamenti legislativi/amministrativi successivamente all'adozione della revisione della Raccomandazione 24, i Paesi saranno valutati sulla base dei nuovi Standard a partire dal prossimo (quinto) ciclo di mutue valutazioni.

123. Nel determinare la ragionevolezza del periodo di tempo ai fini dell'attuazione delle misure di conversione o di immobilizzazione, i Paesi devono tenere conto dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo legati alle azioni al portatore e alle garanzie sulle azioni al portatore o ai loro titolari. In ogni caso, al termine di un determinato periodo di tempo, in assenza delle modifiche richieste, il titolare di azioni al portatore perderebbe in toto o in parte i diritti di azionista. Di seguito sono illustrate alcune misure adottate dai Paesi.

Riquadro 7. FRANCIA E SVIZZERA

Sia la legge francese che quella svizzera concedono un periodo di tolleranza di 18 mesi per l'attuazione della misura di conversione.

15. MECCANISMI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALL'USO IMPROPRIO DI ACCORDI DI INTESTAZIONE

124. La Raccomandazione 24 e la relativa Nota Interpretativa richiedono ai Paesi di adottare misure atte a prevenire e mitigare il rischio di uso improprio di partecipazioni azionarie attraverso soggetti intestatari (*nominee shareholders*) e amministratori intestatari (*nominee directors*) ad operare per conto di un'altra persona (pertanto agendo come prestanome)⁶⁹.

Definizioni

125. Secondo la definizione riportata nel Glossario GAFI, un soggetto intestatario (*nominee*) delegato ad operare per conto di una terza persona è una persona fisica o giuridica che, all'interno di un'azienda, agisce su istruzioni di un designante che detiene un diritto più sostanziale al controllo e/o alla proprietà dell'azienda. In molti casi, il soggetto designante è, di fatto, il titolare effettivo dell'azienda.
126. Sebbene numerosi tipi di accordi di intestazione (*nominee arrangements*) abbiano scopi commerciali legittimi e pongano rischi minimi o nulli in termini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, i soggetti intestatari (*nominees*) possono anche essere utilizzati come strumento per eludere deliberatamente le norme sulla trasparenza della titolarità effettiva, ponendo ostacoli alla trasparenza e facilitando così l'uso improprio di aziende e altri veicoli societari per il riciclaggio di denaro e la perpetrazione dei crimini correlati.
127. Più comunemente, i soggetti intestatari (prestanome) di cui sopra svolgono il ruolo di amministratori o soci azionisti ed operano per conto di un'altra persona (si veda il Riquadro di seguito).

⁶⁹ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 15.

Riquadro 8. Definizione di "designante" e "socio azionista intestatario o amministratore intestatario" nel Glossario delle Raccomandazioni GAFI

Per "designante" (*nominator*) si intende una persona fisica (o un gruppo di persone fisiche) o una persona giuridica che impartisce istruzioni (direttamente o indirettamente) a un soggetto intestatario (*nominee*) a cui conferisce delega affinché questi agisca per suo conto in qualità di amministratore o socio azionista. Talvolta, le due figure sono anche definite, rispettivamente, "amministratore ombra" o "socio occulto".

Per "soggetto intestatario" (*nominee*) si intende una persona fisica o giuridica che, tramite delega, agisce per conto di un'altra persona fisica o giuridica (il designante – nel Glossario "*nominator*") in una determinata veste all'interno di una persona giuridica.

Per "amministratore intestatario" (*nominee director*), noto anche come "amministratore residente", si intende una persona fisica o giuridica che, su delega, esercita abitualmente le funzioni di amministratore nell'azienda per conto del soggetto designante (*nominator*) e in base alle istruzioni dirette o indirette impartite da quest'ultimo. L'amministratore in questione non è mai il titolare effettivo di una persona giuridica.

Un "socio azionista intestatario" (*nominee shareholder*) esercita i diritti di voto secondo le istruzioni del soggetto designante (*nominator*) e/o percepisce dividendi per conto del designante. Un "socio azionista intestatario" non è mai il titolare effettivo di una persona giuridica in virtù delle partecipazioni azionarie che detiene in qualità di soggetto intestatario (*nominee*).

128. Sebbene questi termini siano definiti nel Glossario, il rapporto giuridico o di fatto sottostante tra il soggetto designante (*nominator*) e il socio azionista intestatario (*nominee shareholder*) o l'amministratore intestatario (*nominee director*) ad agire per conto di terze persone, di fatto come prestanome/i, può assumere varie forme e coinvolgere una moltitudine di terminologie diverse per descrivere tali accordi nelle diverse giurisdizioni⁷⁰.
129. I suddetti accordi di intestazione di soggetti affinché agiscano per conto di terze persone ricomprendono un ampio ventaglio di dispositivi giuridici e informali ad essi correlati nell'ambito dei quali un soggetto intestatario è registrato come amministratore o come socio azionista. Tali casi spaziano da situazioni in cui il soggetto intestatario svolge un mero ruolo di "facciata" senza alcun legame reale con l'azienda o conoscenza o controllo della stessa (una "firma in vendita") a circostanze in cui il soggetto intestatario svolge un ruolo effettivo e realmente indipendente nell'azienda, ad esempio, quando rappresenta gli interessi di particolari soci azionisti in una grande

⁷⁰ Ad esempio, il termine "amministratore" (*director*) può comprendere svariati altri ruoli aziendali apicali responsabili della gestione generale della persona giuridica (ad esempio: membro del consiglio di amministrazione o amministratore delegato).

società composta quotata in Borsa, o apporta competenze specifiche nel consiglio di amministrazione della società.⁷¹

130. I seguenti contratti giuridici potrebbero essere rilevanti nel contesto delle misure relative alle designazioni ai sensi della Raccomandazione 24:
- a) accordi professionali di intestazione offerti dai fornitori di servizi aziendali;
 - b) servizi professionali di "amministratore intestatario" e di "socio azionista intestatario" offerti da fornitori di servizi aziendali;
 - c) accordi di procura/delega utilizzati di concerto con gli accordi di intestazione;
 - d) accordi di "firma in vendita", ad esempio una "dichiarazione di intestazione dell'amministratore", in cui l'amministratore intestatario è semplicemente un prestanome senza alcun legame sostanziale con la società.
131. I Paesi devono esaminare gli specifici tipi di accordi previsti nella propria giurisdizione⁷² e valutare la pertinenza e l'applicabilità delle misure volte a mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo derivanti dall'uso improprio di soggetti intestatari (*nominees*) ai sensi della Raccomandazione 24, paragrafo 13, e delle misure previste dalla Raccomandazione 25⁷³. Ciò può includere, ad esempio, accordi che prevedono l'esecuzione di attività per conto di un'altra persona.
132. I seguenti esempi, inoltre, possono essere rilevanti in termini di applicazione dei termini "soggetto designante" (*nominator*), "socio azionista intestatario" (*nominee shareholder*) o "amministratore intestatario" (*nominee director*):
- a) "Soggetto designante" (*nominator*): principale/responsabile, socio occulto, amministratore ombra;
 - b) "Socio azionista intestatario" (*Nominee shareholder*): può essere un fornitore di servizi autorizzato, il rappresentante di un soggetto professionista o qualsiasi altra persona;
 - c) "Amministratore intestatario" (*nominee director*): può essere un professionista legale, un fornitore di servizi aziendali o qualsiasi altra persona; può anche trattarsi di un amministratore residente o un amministratore locale.
133. Sovente i soggetti intestatari (*nominees*) possono essere, de jure, il prodotto di un accordo giuridico formale stipulato con un fornitore di servizi a *trust* o società, un notaio, un avvocato o un consulente fiscale, oppure possono esserlo de facto, ad esempio quando il comportamento o la condotta di una persona la rende un amministratore intestatario (*nominee director*) agli occhi della legge.⁷⁴ Gli accordi di intestazione (*nominee arrangements*) possono anche esistere in maniera informale, senza alcuna forma di contratto giuridico (scritto) – ad esempio, sulla base di forme di controllo non vincolanti nell'ambito delle quali un familiare, un amico, un dipendente

⁷¹ Cfr. Sezione 15.4.

⁷² Tali accordi possono assumere forme diverse in giurisdizioni diverse o anche all'interno di una medesima giurisdizione, a seconda della loro finalità. Pertanto, devono essere trattati sulla base del loro scopo effettivo specifico.

⁷³ In linea con la revisione della R.25 GAFI.

⁷⁴ Alcune giurisdizioni hanno definito i titolari effettivi occulti "amministratori ombra" ai sensi della legge, poiché esercitano il controllo per il tramite di un soggetto prestanome (formale o informale).

o un collaboratore sostituisce il soggetto designante, che può essere il titolare effettivo.⁷⁵

134. L'esistenza di amministratori di fatto (o "ombra") e di soggetti intestatari (*nominees*) informalmente indica che gli accordi di intestazione (*nominee arrangements*) possono esistere, essere diffusi e presentare rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo anche nelle giurisdizioni che non applicano disposizioni legislative specifiche per gli amministratori intestatari (*nominee directors*) e i soci azionisti intestatari (*nominee shareholders*) perché in pratica semplicemente esistono.
135. Secondo la definizione fornita dal Glossario GAFI, i soci azionisti intestatari (*nominee shareholders*) o gli amministratori intestatari (*nominee directors*) esercitano abitualmente le funzioni all'interno dell'azienda, in base alle istruzioni dirette o indirette ricevute dal designante (*nominator*). Al contrario, una delega in base alla quale l'intestatario (*nominee*) eserciti alcuni poteri del designante (ad esempio, "a nome del" designante) una tantum o su base non routinaria, nella maggior parte delle circostanze non si qualificerebbe come un rapporto di intestazione.

Meccanismi atti a prevenire e mitigare il rischio di uso improprio degli accordi di intestazione

136. Ai sensi della Nota Interpretativa relativa della Raccomandazione 24, i Paesi sono tenuti ad attuare uno o più dei seguenti meccanismi al fine di prevenire e mitigare il rischio di uso improprio dei soggetti intestatari (*nominees*): requisiti di trasparenza, incentrati sui registri delle imprese o dei titolari effettivi; requisiti relativi alle licenze per coloro che agiscono in qualità di soggetti intestatari (*nominees*), combinati con requisiti di comunicazione per i relativi soggetti designanti (*nominators*); o divieto di accordi di intestazione (*nominee arrangements*). Queste misure sono applicabili indipendentemente dal fatto che il designante (*nominator*), il socio azionista intestatario (*nominee shareholder*) e/o l'amministratore intestatario (*nominee director*) siano persone fisiche o giuridiche. Le caratteristiche di ciascun meccanismo sono illustrate di seguito.⁷⁶

a) Requisiti di trasparenza:

- i. I soci azionisti intestatari (*nominee shareholders*) e gli amministratori intestatari (*nominee directors*) devono comunicare alla società il fatto che essi agiscono in qualità di intestatari (*nominees*), ossia il loro status di soggetti intestatari, e l'identità del soggetto designante (*nominator*) su istruzioni del quale agiscono.
- ii. Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate dall'azienda o dal soggetto intestatario al registro pertinente o al meccanismo alternativo intestatario dal Paese (ad esempio, il registro dei soci azionisti della società, il registro delle imprese o, se esiste, un registro dei titolari effettivi, a tale

⁷⁵ Ad esempio, persone in difficoltà finanziarie che, spesso in assenza di un contratto, firmano per conto di società fittizie e dietro pagamento. Inoltre, l'ulteriore adempimento degli obblighi può essere ottenuto sotto coercizione. Un altro esempio potrebbe essere costituito da eventuali situazioni in cui una persona acquisisca, possieda o utilizzi beni soggetti al potere di disposizione di organizzazioni criminali ed agisca per loro conto o nel loro interesse.

⁷⁶ Cfr. Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 13a-c.

registro), indipendentemente dal fatto che gli accordi di intestazione (*nominee arrangements*) siano formali o informali.

- iii. Le informazioni devono essere ottenute, detenute o registrate nel registro dei titolari effettivi o meccanismo alternativo, come regolamentato nel Paese.
- iv. Il Paese deve includere lo status di intestazione degli amministratori intestatari (*nominee directors*) e di soci azionisti intestatari (*nominee shareholders*) nelle informazioni che sono pubbliche, ad esempio aggiungendo, all'interno del registro pertinente, un'etichetta o un asterisco ai nominativi, rispettivamente, degli amministratori intestatari (*nominee directors*) e dei soci azionisti intestatari (*nominee shareholders*).

b) Requisiti per la concessione di licenze:

- i. I soci azionisti intestatari (*nominee shareholders*) e gli amministratori intestatari (*nominee directors*) devono essere autorizzati a offrire servizi su delega (intestazione) o appartenere a una professione autorizzata e regolamentata ai sensi della normativa antiriciclaggio.
- ii. È facoltà dei Paesi istituire un sistema di autorizzazione ad hoc per le designazioni o avvalersi di sistemi già esistenti di autorizzazione e regolamentazione delle istituzioni finanziarie e delle attività e professioni non-finanziarie designate, ivi inclusi i fornitori di servizi a *trust* e società, regolamentati ai sensi delle Raccomandazioni 10, 22, 23, 26 e 28 (vedi sotto).
- iii. Le informazioni sul loro status di soggetto intestatario e sull'identità del loro soggetto designante devono essere ottenute, detenute o registrate dall'autorità pubblica, dall'organismo o dal meccanismo alternativo prescelto dal Paese (ad esempio, se esiste un registro dei titolari effettivi, a tale registro). Inoltre, i soci azionisti intestatari (*nominee directors*) e gli amministratori intestatari (*nominee directors*) devono conservare le informazioni che identificano il loro soggetto designante e la persona fisica per conto della quale agiscono in ultima istanza e rendere disponibili tali informazioni alle autorità competenti previa richiesta.

c) Divieti:

- i. Gli accordi di intestazione (*nominee arrangements*) sono esplicitamente vietati e tale divieto è applicato.
- ii. Considerata la possibilità di procedere a designazioni de facto e informali, solitamente l'assenza o l'abrogazione di disposizioni legislative in materia non sarà sufficiente a garantire che, in pratica, non vi siano amministratori intestatari o i soci azionisti intestatari (*nominee shareholders/directors*).
- iii. È necessario attivare misure atte ad individuare eventuali soggetti intestatari (*nominees*) che non siano stati dichiarati e far rispettare il divieto, ad esempio prevedendo ed applicando sanzioni proporzionate e dissuasive.
- iv. Il divieto può essere combinato con altre misure di cui ai Punti a) e b), ad esempio il divieto di designare amministratori d'azienda in combinazione con obblighi in materia di licenze e trasparenza per altri tipi di accordi di intestazione (*nominee arrangements*).

137. A causa della natura privata e spesso occulta delle designazioni (*nominees*) effettuate informalmente, nell'ambito delle quali non esista un contratto scritto tra il soggetto intestatario e il soggetto designante, l'applicazione di misure preventive (ad es. obblighi di trasparenza o licenza) al fine di mitigare i rischi correlati a tali relazioni presenta alcune difficoltà intrinseche. Sebbene le misure sopra descritte siano generalmente applicabili ai tipi di designazioni formali e informali, è necessario porre maggiore enfasi sull'applicazione di sanzioni per false dichiarazioni in relazione alla titolarità effettiva dei veicoli societari (rispetto alle misure preventive) al fine di affrontare adeguatamente i rischi legati all'uso improprio di designazioni informali. Le false dichiarazioni in materia di titolarità effettiva da parte di soggetti intestatari (*nominees*) con funzione di prestanome ma non dichiarati (formali o informali) possono essere utilizzate come prova nell'ambito di indagini e costituire motivo di sanzione (Cfr. Sezione 16 sulle sanzioni). I Paesi possono anche prendere in considerazione l'adozione di altre misure preventive (ad es. regolamenti/statuti che stabiliscano i doveri degli amministratori) previste dai loro quadri normativi.
138. In relazione ad eventuali designazioni informali, le istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate potrebbero richiedere informazioni sugli elementi principali del rapporto e registrarle a fini documentali. Inoltre, a seconda del livello di rischio, del registro o del meccanismo alternativo pertinente, nel contesto dell'ottenimento di informazioni sui titolari effettivi potrebbe essere necessario sensibilizzare le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non-finanziarie designate circa i rischi di accordi di intestazione non dichiarati.
139. Le disposizioni enunciate nella Raccomandazione 24 in riferimento ai soggetti intestatari (*nominees*) ad agire per conto di un'altra persona devono essere attuate congiuntamente alle altre Raccomandazioni del GAFI in materia e alla relativa guida settoriale. In particolare, ai sensi delle Raccomandazioni 22 e 23, i fornitori di servizi a *trust* e società che offrano servizi relativi al ruolo di amministratore intestatario (attività ivi definita come "fungere da amministratore per un cliente") o di socio azionista intestatario sono già soggetti a misure preventive, tra cui l'identificazione del titolare effettivo. Inoltre, la Raccomandazione 28 obbliga i Paesi a monitorare la fornitura di tali servizi per garantirne la conformità. Alcuni Paesi, pertanto, hanno optato per la concessione di licenze e la regolamentazione dei fornitori di servizi a *trust* e società, che autorizzano questi professionisti a fungere da amministratori e azionisti intestatari ad agire in un veicolo societario per conto di un'altra persona. Mentre le Raccomandazioni 22, 23 e 28 enunciano disposizioni per i fornitori di servizi a *trust* e società, la Raccomandazione 24 prevede requisiti di trasparenza più specifici per ciò che concerne la fornitura di tali servizi: richiede ai soggetti intestatari (*nominees*) di comunicare in anticipo al registro competente le informazioni sul soggetto designante (*nominator*) su istruzioni del quale operano (cioè, nel contesto della fornitura di servizi – su "intestazione" – erogati da un fornitore di servizi a *trust* e società, sul loro "cliente") e che il loro status di amministratore intestatario ad operare per conto del soggetto designante sia registrato pubblicamente, e/o che il Paese conceda una licenza per la fornitura di tali servizi, e non si limiti a monitorarli.

Rischi di uso improprio degli accordi di intestazione (*nominee arrangements*)

140. Gli accordi di intestazione (*nominee arrangements*) possono soddisfare un'ampia gamma di scopi commerciali del tutto legittimi; tuttavia, gli accordi di intestazione possono anche essere deliberatamente utilizzati per oscurare il titolare effettivo,

tenendone il nominativo fuori dai registri pubblici o non comunicandolo alla controparte di una transazione.

Accordi di "firma in vendita"

141. È relativamente comune che gli accordi di intestazione (*nominee arrangements*) siano esplicitamente commercializzati dai fornitori di servizi a *trust* e società come accordi di "firma in vendita", in cui il soggetto intestatario (*nominee*) non svolge alcun ruolo sostanziale oltre a quello di oscurare l'identità del titolare effettivo. In questo caso, un accordo legale privato a sé stante con il soggetto intestatario (la procura è una formula comunemente utilizzata) consente al titolare effettivo di mantenere il controllo sull'azienda rimanendo dietro le quinte. In alcuni casi documentati, i soggetti intestatari firmano lettere di dimissioni non datate per consentire al titolare effettivo di licenziarli unilateralmente e, ove necessario, con effetto retroattivo⁷⁷. Tali accordi non solo violano lo spirito e le leggi sulla trasparenza della titolarità effettiva, ma, ove i soggetti intestatari non abbiano una reale conoscenza o controllo dell'azienda, possono anche violare le responsabilità standard degli amministratori nei confronti dell'azienda. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) mirano quindi principalmente a rafforzare l'applicazione dell'obbligo di identificare il titolare effettivo di una persona giuridica ove siano presenti intestatari (*nominees*). Tuttavia, possono anche contribuire a mitigare gli usi impropri dei veicoli societari garantendo che gli amministratori intestatari (*nominee directors*) adempiano concretamente ai loro doveri di amministratore nei confronti dell'azienda, piuttosto che agire semplicemente come "firme in vendita".

Situazioni in cui i rischi di uso improprio degli accordi di intestazione (*nominee arrangements*) possono essere bassi

142. Il ventaglio dei servizi legati alle figure designate ad agire per conto del titolare effettivo all'interno di una persona giuridica include anche servizi nell'ambito dei quali il soggetto intestatario svolge un ruolo sostanziale nell'azienda. Tali soggetti sono abitualmente utilizzati per scopi commerciali legali e nel cui ambito le autorità competenti dispongono già di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo della persona giuridica in questione. Pertanto, l'ambito di applicazione delle misure che i Paesi devono adottare in conformità alla Raccomandazione 24 deve tenere conto dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presenti nel Paese⁷⁸. Sulla base di una valutazione del rischio, i Paesi possono decidere di distinguere tra diverse situazioni all'interno dell'ambito di applicazione delle misure adottate, in base ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che presentano. Ciò può includere una distinzione tra le varie persone giuridiche in base alla loro natura e al loro scopo (società quotate e loro controllate⁷⁹, entità pubbliche, holding, entità operative, entità domiciliate il cui scopo è esclusivamente quello di detenere e gestire il patrimonio di qualcuno, organizzazioni, ecc.), settore di attività, profilo di rischio dei funzionari, ed altri fattori.

⁷⁷ StAR (2022), "[Signatures for Sale](#)".

⁷⁸ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 1, paragrafo 2.

⁷⁹ Cfr. Sezione 19.

143. Esempi di circostanze in cui i Paesi potrebbero decidere di esentare le persone designate dall'ambito di applicazione delle misure di mitigazione previste del rischio di cui alla Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione – se i rischi di abuso sono ritenuti bassi e se le autorità competenti dispongono di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi della persona giuridica – includono:
- i. la prassi societaria tipica di (un gruppo di) azionisti di designare un amministratore che rappresenti i loro interessi a livello dirigenziale, ad esempio in una grande società composita quotata in Borsa;
 - ii. amministratori con delega ad operare nel consiglio di amministrazione di aziende nel contesto di un gruppo di aziende o di una collaborazione commerciale o finanziaria, ad esempio per fornire competenze specifiche al consiglio di amministrazione di un'azienda, o per coordinare le decisioni aziendali, o per tenere conto degli interessi degli azionisti;
 - iii. amministratori con delega a rappresentare gli interessi di uno specifico azionista o gruppo di soci azionisti o *stakeholder*, come prescritto dalla legge (ad esempio, amministratore che rappresenta i dipendenti nel consiglio di amministrazione di schemi pensionistici, amministratore che rappresenta lo Stato / il governo / l'ente pubblico o analogo nel caso di soggetto (parzialmente) di proprietà statale, amministratore che rappresenta i dipendenti nel consiglio di amministrazione dell'azienda, come il tedesco "*Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat*"⁸⁰, amministratore intestatario da una banca multilaterale di sviluppo per le società controllate e partecipate);
 - iv. alcuni tipi di fondi di investimento regolamentati dall'antiriciclaggio che agiscono per conto dei loro investitori, o fondi pensione che agiscono nell'interesse dei loro futuri pensionati e che presentano rischi ridotti;
 - v. situazioni in cui la delega del potere di esercitare i diritti dei soci azionisti è solo accessoria a una relazione bancaria esistente (ad esempio, Banca depositaria);
 - vi. rappresentanza di voto da parte di un rappresentante indipendente nel caso in cui i soci azionisti non possano partecipare all'assemblea generale (delega di voto, come gli svizzeri "*unabhängiger Stimmrechtsvertreter*" e "*Depotvertreter*");
 - vii. istituzioni finanziarie che agiscono come azionisti intestatari quando effettuano operazioni a proprio nome ma per conto del cliente nel corso, ad esempio, di un'attività bancaria o di intermediazione.

⁸⁰ Rappresentante dei dipendenti nel comitato di vigilanza.

16. SANZIONI

144. La definizione di chiare responsabilità e di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive è una caratteristica fondamentale degli sforzi compiuti dai sistemi nazionali per garantire l'attuazione degli obblighi enunciati nella Raccomandazione 24⁸¹. Le misure di attuazione di questa raccomandazione possono applicarsi sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche. Per garantire la certezza del diritto, è importante stabilire regole chiare sugli obblighi delle persone giuridiche (ad esempio, la comunicazione di informazioni ai registri o ad altri meccanismi) e delle persone fisiche (ad esempio, la comunicazione di informazioni da parte degli azionisti alla persona autorizzata ad agire per conto della persona giuridica) in relazione a ciascun requisito della raccomandazione. Allo stesso modo, a seconda delle tradizioni giuridiche dei singoli Paesi, le situazioni in cui le violazioni della persona giuridica sono causate da un comportamento intenzionale o negligente dei suoi dirigenti apicali con posizione di leadership o delle persone autorizzate ad agire per suo conto nell'esercizio delle loro funzioni professionali potrebbero essere trattate in modo specifico al fine di attribuire responsabilità in tali casi. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, ove le violazioni siano commesse dalla persona fisica con l'intenzione di produrre vantaggi per la persona giuridica in questione. La responsabilità potrebbe essere attribuita anche ai dirigenti per le violazioni degli obblighi da parte dei dipendenti sotto la loro responsabilità.
145. I Paesi possono applicare sanzioni adeguate o ritenere le persone responsabili per le violazioni delle responsabilità previste. Tali sanzioni o misure aggiuntive possono essere di natura amministrativa, civile o penale e possono essere sia finanziarie che non-finanziarie (ad esempio, privazione dei diritti di partecipazione alle società, cancellazione dal registro). Nel decidere la misura di applicazione più appropriata, i Paesi devono garantirne la coerenza con il loro quadro giuridico generale.
146. I Paesi possono anche applicare sanzioni penali e/o amministrative alla persona giuridica o ai suoi rappresentanti, inclusi, ad esempio, gli agenti residenti in determinate circostanze.
147. Per garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive, i Paesi devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
- a) Esiste un'autorità autorizzata a imporre tali sanzioni?
 - b) La gamma di sanzioni è sufficientemente ampia da coprire tutte le responsabilità e i possibili scenari (ad esempio, sanzioni minori per ritardi nella presentazione, responsabilità personale per falsa dichiarazione, restrizioni alla costituzione o sanzioni per mancata comunicazione di informazioni, lettere di ammonimento e procedure di esclusione per violazioni reiterate/successive)?
 - c) Tale gamma di sanzioni è adeguatamente dissuasiva anche per le persone giuridiche più grandi nella giurisdizione?
 - d) Le sanzioni sono coerenti con la gravità (inclusa la natura reiterata) delle violazioni? Devono essere presi in considerazione altri fattori (ad esempio, il fatturato complessivo della persona giuridica)?
 - e) Le violazioni vengono individuate e sanzionate sistematicamente?

⁸¹ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 18.

17. RELAZIONE TRA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLARITÀ EFFETTIVA E ALTRE RACCOMANDAZIONI (BONIFICI BANCARI E REQUISITI PER I *VIRTUAL ASSET*)⁸²

Bonifici bancari e titolarità effettiva nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela

148. In relazione ai bonifici bancari, laddove effettuino operazioni occasionali, le istituzioni finanziarie devono essere tenute ad adottare misure di adeguata verifica della clientela come indicato nelle Raccomandazioni 10. Ciò include l'obbligo di identificare e adottare misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo dell'ordinante o del beneficiario, come indicato in precedenza. Inoltre, la Raccomandazione 16 richiede alle istituzioni finanziarie di adottare ulteriori misure quali la raccolta di determinate informazioni sull'ordinante e la garanzia che tali informazioni accompagnino il bonifico bancario.⁸³

Virtual asset

149. Il Glossario del GAFI definisce *VASP – Virtual Asset Service Provider* (prestatori di servizi in materia di *virtual asset*) qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga le attività o le operazioni enunciate nella definizione di *VASP*⁸⁴. Le Raccomandazioni 24 e 25 indicano esplicitamente che i Paesi devono adottare misure atte a prevenire l'uso improprio delle persone giuridiche e degli accordi giuridici a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Pertanto, come per le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non-finanziarie designate, i Paesi devono intraprendere azioni atte a prevenire l'uso improprio dei cosiddetti *VASP* e prendere in considerazione l'adozione di misure volte ad agevolare l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi e sul controllo al fine di soddisfare le prescrizioni enunciate nelle Raccomandazioni 10 e 22.

150. In primo luogo, nel processo di concessione di licenze o di registrazione (ad albo/registo) dei *VASP*, le autorità competenti devono adottare le necessarie misure giuridiche o prescrittive per impedire ai criminali o ai loro complici di detenere o di essere il titolare effettivo di un interesse significativo o di controllo, o di ricoprire una funzione gestionale all'interno di un *VASP*. I Paesi, inclusi quelli che hanno deciso di

⁸² Per il rapporto con le Raccomandazioni 10 e 22, si faccia riferimento alla Sezione 5 sull'approccio multiplo e alla Sezione 12 sulle misure integrative.

⁸³ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 16, paragrafi 11-18.

⁸⁴ Per fornitore di servizi di *virtual asset* (*VASP – Virtual Asset Service Provider*) si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia contemplata in altro ambito nelle Raccomandazioni GAFI e che, in qualità di impresa, svolga una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un'altra persona fisica o giuridica:

- i. Scambio tra *virtual asset* e valute fiat;
- ii. Scambio tra una o più forme di *virtual asset*;
- iii. Trasferimento di *virtual asset*;
- iv. Custodia e/o amministrazione di *virtual asset* o strumenti che consentono il controllo di *virtual asset*; e
- v. Partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all'offerta e/o alla vendita di un *virtual asset* da parte di un soggetto emittente.

proibire l'utilizzo delle valute virtuali, devono intervenire per identificare le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di *VASP* senza la necessaria licenza o registrazione, e comminare loro sanzioni adeguate.⁸⁵

151. Nel contesto dei *Virtual Asset (VA)* e dei *VASP*, i Paesi devono garantire che i *VASP* autorizzati o operanti nella loro giurisdizione siano in grado di gestire e mitigare i rischi legati all'attuazione di attività che comportano l'uso di tecnologie o meccanismi di rafforzamento dell'anonimato, affinché non siano perpetrati usi impropri dei *VASP* al fine di oscurare la legale rappresentanza o la titolarità effettiva dei *VA*. Tali tecnologie o meccanismi possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, criptovalute potenziate per l'anonimato (*AEC*), o strumenti quali *mixer*, *tumbler*, *privacy wallet* e altre tecnologie che "oscurano" l'identità del mittente, del destinatario o del titolare di un *VA*. Ove il *VASP* non sia in grado di gestire e mitigare i rischi posti dall'esercizio di tali attività, non dovrà essere autorizzato a svolgerle.⁸⁶
152. Nel condurre l'adeguata verifica della clientela per adempiere agli obblighi previsti dalla Raccomandazione 10, i *VASP* devono ottenere e verificare le informazioni identificative del cliente richieste dalla legislazione nazionale. Per le attività di *VA* regolamentati (ad esempio, pagamenti di *VA*, trasferimenti di *VA*, emissione di *VA*, ecc.), la verifica delle informazioni sul cliente e sulla titolarità effettiva da parte dei *VASP* deve essere completata prima o durante l'instaurazione del rapporto.⁸⁷
153. L'adeguata verifica (*due diligence*) del *VASP* di controparte deve essere completata quando si intraprende una relazione di corrispondenza transfrontaliera o prima di trasmettere le informazioni richieste dalla cosiddetta "*travel rule*"; la procedura deve essere aggiornata periodicamente o laddove emerga un nuovo rischio posto dal rapporto. Nel condurre questa verifica della controparte, un *VASP* può ottenere le informazioni di cui alle Raccomandazioni 10 e 13 direttamente dal *VASP* di controparte. Tali informazioni devono essere verificate attraverso fonti attendibili e indipendenti per la verifica dell'identità e della titolarità effettiva delle persone giuridiche. Ad esempio, può trattarsi di: registri societari, registri gestiti dalle autorità competenti nell'elenco delle istituzioni regolamentate (ad esempio, gli elenchi dei *VASP* gestiti da ciascuna giurisdizione, se disponibili), i registri sui titolari effettivi e altri esempi riportati nel documento *BCBS General Guide on Account Opening*.⁸⁸
154. Si noti che il GAFI non contempla che un bene/attività sia al contempo *VA* e attività finanziaria. Tuttavia, in alcuni casi la medesima attività potrebbe essere classificata in modo diverso a seconda del quadro nazionale specifico o, talvolta, la medesima attività può rientrare in diverse categorie regolamentate. Nel determinare se una nuova attività digitale debba qualificarsi come attività finanziaria o come *VA*, le autorità devono considerare se, nel loro territorio, il regime che disciplina le attività finanziarie o il regime per le *VA* possa essere applicato in modo appropriato alle nuove attività digitali in questione⁸⁹. Ad esempio, se l'attività è l'equivalente digitale funzionale di un'azione al portatore (ad esempio, nel caso di *token* trasferibili), le autorità devono considerare come le misure di mitigazione nel regime pertinente si applichino ad essa.

⁸⁵ Nota Interpretativa relativa alla Raccomandazione 15, paragrafo 3, nota 44.

⁸⁶ Versione aggiornata di [Guidance for a Risk-based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](#), paragrafo 174.

⁸⁷ Ibidem, paragrafi 269 e 270.

⁸⁸ Ibidem, paragrafi 289 e 292.

⁸⁹ Ibidem, paragrafo 51.

A tale proposito, i Paesi potrebbero applicare le misure di mitigazione relative alle azioni al portatore di cui alla Raccomandazione 24.⁹⁰

⁹⁰ Nota Interpretativa alla Raccomandazione 24, paragrafo 12.

18. APPLICABILITÀ DEI REGIMI NORMATIVI DI PERTINENZA

155. Laddove le informazioni di base (legale rappresentanza) e sulla titolarità effettiva siano detenute da un ente regolamentato o da una Borsa valori riconosciuta, i Paesi possono consentire a tali soggetti di utilizzare le suddette informazioni al fine di adempiere all'obbligo di garantire che le informazioni sui titolari effettivi di una impresa siano adeguate, accurate e aggiornate e possano essere acquisite tempestivamente da un'autorità competente in materia di informazioni di base e titolarità effettiva.
156. Nel determinare quali dei suddetti soggetti possano utilizzare tali informazioni, i Paesi devono tenere conto dei seguenti fattori:
- a) **Informazioni detenute da una Borsa valori riconosciuta:** i Paesi possono consentire alle entità di utilizzare le informazioni detenute da una Borsa valori riconosciuta, a condizione che siano rispettate le procedure ivi in vigore.
 - b) **Informazioni detenute dalle istituzioni finanziarie e dalle attività e professioni non-finanziarie designate:** i Paesi devono considerare la misura in cui nella loro giurisdizione e in altre giurisdizioni le entità detengono informazioni di base e sulla titolarità effettiva attendibili. Se tali informazioni sono detenute da soggetti efficacemente vigilati in linea con gli Orientamenti del GAFI sulla vigilanza basata sul rischio⁹¹, i Paesi possono consentire ai soggetti in questione di utilizzare tali informazioni.

Informazioni detenute dalle Borse valori

157. Nel valutare se le informazioni detenute da una Borsa valori possano essere utilizzate per adempiere agli obblighi volti a garantire che le informazioni di base e sulla titolarità effettiva di una società siano adeguate, accurate e aggiornate e che possano essere determinate tempestivamente da un'autorità competente, i Paesi dovrebbero considerare in quale misura le Borse valori dispongano di processi atti a determinare l'accuratezza delle informazioni di base e sulla titolarità effettiva. Ciò dovrebbe comportare l'esistenza di meccanismi idonei a garantire un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva (ad esempio, sanzioni in caso di violazione della rivelazione dell'identità dei soci azionisti e della titolarità effettiva). Di seguito sono riportate alcuni elementi che i Paesi possono considerare:
- a) Per le società quotate in Borsa, le informazioni sulla titolarità effettiva possono essere disponibili anche nell'ambito delle informazioni societarie accessibili al pubblico (relazioni annuali). Ciò potrebbe essere considerato una misura integrativa (Sezione 12).
 - b) In alcune giurisdizioni, le società quotate in Borsa possono essere soggette a obblighi di divulgazione delle informazioni molto severi. Laddove le Borse valori dispongano di processi atti a garantire che le informazioni di base (legale rappresentanza) e sulla titolarità effettiva siano adeguate, accurate e aggiornate, le informazioni correnti disponibili al pubblico sui soci azionisti e sulla titolarità effettiva possono essere sufficienti.

⁹¹ [FATF Guidance on Risk-Based Supervision.](#)

I fornitori di servizi a *trust* e società

158. I fornitori di servizi a *trust* e società svolgono un ruolo importante effettuando i controlli di adeguata verifica della loro clientela sia durante la costituzione di veicoli societari sia nel corso della loro gestione corrente. In numerosi Paesi, i servizi forniti a *trust* e società (costituzione e gestione di società) sono offerti da diversi tipi di soggetti tra cui professionisti regolamentati, quali avvocati e commercialisti. Sebbene in alcuni Paesi gli avvocati e i commercialisti siano soggetti alla regolamentazione della loro professione o attività principale, la fornitura di servizi aziendali costituisce un settore di attività in cui i criminali possono cercare di ingaggiare tali professionisti per occultare la titolarità effettiva, il che giustifica un controllo normativo specifico⁹². Inoltre, in molti Paesi, i servizi a *trust* e società sono offerti anche da altre società specializzate nella fornitura di servizi a *trust* e società che potrebbero non essere regolamentate in relazione alla loro professione o attività. In assenza di una normativa specifica in materia di antiriciclaggio e di un'autorità di vigilanza designata, tali specialisti potrebbero non essere regolamentati.
159. Un'altra sfida comune è rappresentata dalle frequenti carenze rilevate nell'attuazione degli obblighi e nell'adeguata verifica della clientela relativamente alla titolarità effettiva anche quando i professionisti legali e i fornitori di servizi a *trust* e società sono soggetti agli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La vigilanza sulla conformità a questi obblighi è spesso inefficace. Per affrontare questi problemi, i Paesi devono garantire che tutti i professionisti legali e i fornitori di servizi a *trust* e società siano tenuti a svolgere l'attività di adeguata verifica della clientela ai sensi della Raccomandazione 22.⁹³
160. I Paesi devono tenere in considerazione la summenzionata Guida settoriale sull'approccio basato sul rischio quando valutano se le entità possano utilizzare le informazioni detenute dai fornitori di servizi a *trust* e società come informazioni attendibili per determinare la legale rappresentanza e la titolarità effettiva di una persona giuridica.

Questioni relative alla professione legale

161. Poiché gli avvocati spesso agiscono in qualità di fiduciari, di rappresentanti delegati o entrambi⁹⁴, possono insorgere problemi pratici relativi al segreto professionale laddove gli avvocati siano soggetti ad obblighi in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In effetti, una caratteristica importante della professione legale è legata al diritto di un cliente di ottenere rappresentanza e consulenza legale, di essere sincero con il proprio consulente legale e di non temere una successiva divulgazione di tali colloqui.⁹⁵

⁹² [Guidance on Risk-based Approach for Legal Professionals](#) – GAFI (2019), paragrafi 48-54; [Guidance on Risk-based Approach for Accounting Profession](#) – GAFI (2019), paragrafi 26- 30.

⁹³ Cfr. [Guidance for a Risk-Based Approach for TCSPs](#) – GAFI (2019).

⁹⁴ Cfr. Sezione 15 sui soggetti intestatari (*nominees*) delegati ad agire per conto di altre persone.

⁹⁵ È riconosciuto come un aspetto del diritto fondamentale di accesso alla giustizia sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questo diritto è riconosciuto nelle Raccomandazioni del GAFI che escludono dall'obbligo di segnalazione di operazione sospetta le informazioni coperte da privilegio professionale del professionista legale o da

162. L'ambito di applicazione del privilegio professionale legale e del segreto professionale legale è spesso contenuto nel diritto costituzionale o è riconosciuto dal diritto comune ed è legato ai diritti fondamentali stabiliti nei trattati o in altri obblighi internazionali.⁹⁶
163. L'ambito di applicazione del privilegio professionale legale e del segreto professionale legale dipende dal quadro costituzionale e giuridico di ciascun Paese e, in alcuni sistemi federali, di ciascuno Stato o provincia all'interno del Paese. Inoltre, l'ambito di applicazione del privilegio professionale legale e del segreto professionale legale, e gli obblighi associati, possono anche variare tra i diversi tipi di professionisti legali all'interno di un Paese e tra le varie tipologie di servizi offerti.
164. Tuttavia, gli investigatori hanno riscontrato che un ostacolo frequente all'accesso alle informazioni sui veicoli societari è costituito proprio dall'applicazione del privilegio e del segreto professionali a motivo del rifiuto di divulgazione delle informazioni rilevanti sulla proprietà e sul controllo di un veicolo societario.⁹⁷
165. Ciò è appropriato quando tali richieste sono avanzate correttamente e in conformità alla legge. Tuttavia, alcuni casi di studio dimostrano che a volte vengono avanzate richieste di privilegio estremamente ampie, che esorbitano le disposizioni, generalmente intese, di tutela all'interno del Paese interessato. Per contribuire a risolvere tali problematiche, le autorità competenti e gli ordini professionali dovrebbero adoperarsi per garantire una comprensione chiara e condivisa della portata del privilegio professionale legale e del segreto professionale legale nel proprio Paese.⁹⁸
166. In particolare, i Paesi dovrebbero garantire una chiara comprensione di ciò che è coperto e di ciò che non è coperto dal privilegio professionale legale e/o segreto professionale legale, al fine di garantire che le indagini che coinvolgono veicoli societari sospetti non siano ostacolate in modo inappropriato.

Questioni relative ai test di idoneità per istituzioni finanziarie/attività e professioni non-finanziarie designate e VASP

167. Le autorità preposte al rilascio di licenze e/o le autorità di vigilanza devono adottare le misure necessarie per garantire che ai criminali o ai loro complici sia impedito di detenere o essere il titolare effettivo di un interesse significativo o di controllo, o di ricoprire una funzione di gestione di istituzioni finanziarie, attività e professioni non-finanziarie designate, e VASP. L'obiettivo può essere ottenuto, ad esempio, attraverso test di idoneità che devono essere eseguiti sia nella fase di autorizzazione/registrazione che in seguito, su base continuativa, anche in caso di modifiche apportate alla struttura di proprietà/controllo. Gli intermediari finanziari, le attività e professioni non-finanziarie designate e i VASP devono fornire alle autorità competenti informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui loro titolari effettivi, anche nella fase di concessione della licenza o di registrazione. Le misure di vigilanza atte ad assicurare il rispetto dei test di idoneità possono includere, a seconda dei casi, la sospensione dei diritti di voto, la richiesta di vendita delle azioni, l'attuazione di

segreto professionale e stabiliscono che spetta a ciascun Paese stabilire quali siano i termini coperti da tali informazioni.

⁹⁶ Cfr. [Guidance on Risk-based Approach for Legal Professionals](#) – GAFI (2019).

⁹⁷ Banca Mondiale/UNODC StAR Report (2011), p.94.

⁹⁸ Cfr. [Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professionals](#) – GAFI (2019).

misure dirette sugli azionisti che non sono idonei o che si rifiutano di fornire informazioni su richiesta.

19. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

168. Le reti societarie create illecitamente per nascondere l'origine dei proventi di reato hanno spesso una struttura multi-giurisdizionale. Una efficace cooperazione internazionale, come indicato nelle Raccomandazioni GAFI 37 e 40, richiede l'accesso, attraverso la piena collaborazione delle autorità giurisdizionali, a informazioni accurate sui titolari effettivi nel contesto di un'indagine internazionale sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. I Paesi in cui sono costituite le persone giuridiche devono essere in grado di ottenere informazioni di base e sui titolari effettivi (anche sui titolari effettivi residenti all'estero). A loro volta, i Paesi in cui risiedono i titolari effettivi devono rispondere alle richieste di identificazione dei titolari effettivi delle persone giuridiche. Per garantire un livello pratico di cooperazione internazionale, la Raccomandazione 24 enuncia requisiti specifici per assicurare una cooperazione sull'identificazione dei titolari effettivi o delle persone giuridiche, tra cui:
- a) facilitare l'accesso da parte delle autorità competenti estere alle informazioni di base detenute dai registri delle imprese (ad esempio, rendendo queste informazioni disponibili online o, se non sono disponibili online, disponendo di un meccanismo efficiente attraverso il quale le autorità estere possono richiedere informazioni);
 - b) scambiare informazioni sui soci azionisti (anche quando queste siano in possesso della società o della Borsa) per consentire alle autorità estere di muoversi rapidamente lungo la catena di legale rappresentanza;
 - c) utilizzare i poteri delle proprie autorità competenti per ottenere informazioni sulla titolarità effettiva per conto di controparti estere (ad esempio, su richiesta di autorità competenti estere, non solo laddove stiano conducendo indagini).
169. Lo scambio di informazioni con una controparte estera deve evitare condizioni indebitamente restrittive per l'accesso alle informazioni, nel rispetto degli standard concordati a livello internazionale. Ciò che potrebbe essere considerato come "condizioni indebitamente restrittive per lo scambio di informazioni o assistenza" può includere, tra l'altro, il rifiuto di richieste di assistenza in virtù del fatto che queste riguardano questioni fiscali, incluse quelle tributarie, o in virtù del segreto bancario.
170. Le informazioni sul punto o punti di contatto, sull'agenzia o sul registro, nonché sulla procedura per ottenere o richiedere tali informazioni dovrebbero essere rese pubbliche, ad esempio pubblicandole on line o diffondendo una guida specifica sulle procedure in vigore.
171. I Paesi devono disporre di meccanismi atti a identificare e descrivere i diversi tipi, forme e caratteristiche di base delle persone giuridiche nel Paese. Inoltre, le informazioni di base e/o sui titolari effettivi detenute da vari registri o meccanismi alternativi possono essere rese disponibili al pubblico e accessibili on line.
172. Le forze dell'ordine e le altre autorità competenti devono trovare la maggior parte delle informazioni di base disponibili pubblicamente. I Paesi devono rendere pubbliche le istruzioni sulle modalità di effettuare una richiesta formale di informazioni integrative, ad esempio attraverso mutua assistenza legale, qualora necessaria.

173. Per agevolare uno scambio efficiente e rapido di informazioni sulla titolarità effettiva a livello transfrontaliero, i Paesi devono rendere pubbliche le informazioni di contatto per ricevere e rispondere alle richieste. Inoltre, i Paesi devono designare le agenzie appropriate (ad esempio, i ministeri o le agenzie con competenza sui registri) responsabili della ricezione e dell'elaborazione delle richieste estere di informazioni sulla titolarità effettiva e fornire alle controparti estere delle indicazioni chiare sul processo di richiesta di informazioni con requisiti ben definiti, nonché eventuali restrizioni, per le informazioni richieste. I Paesi devono disporre di un'adeguata procedura interna per la cooperazione tra le autorità competenti nell'elaborazione di tali richieste. La procedura dovrebbe prevedere in modo trasparente tempi di risposta definiti e ragionevoli.
174. I Paesi devono monitorare la qualità dell'assistenza che ricevono da altri Paesi.



TITOLARITÀ EFFETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il presente documento contiene gli orientamenti che aiuteranno i Paesi a dare attuazione ai requisiti della Raccomandazione 24 sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche. Tali requisiti mirano a garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui veri titolari delle società. I Paesi devono, inoltre, valutare e mitigare i rischi associati alle società estere a cui sono esposti in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

I presenti orientamenti sono il risultato di svariati mesi di intense consultazioni con gli stakeholders esterni e il settore privato.